



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

Omissis

Cosenza, 20 ottobre 2017

ALL'ON.LE SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

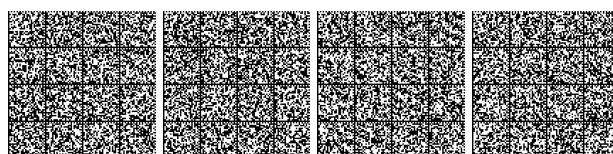
Oggetto: Comune di Cassano allo Ionio- relazione prefettizia a seguito di accesso

Il 6 marzo 2017, a seguito di delega specifica da parte della S.V. On.le, lo scrivente ha ordinato l'accesso presso gli uffici del Comune di Cassano allo Ionio per verificare la sussistenza di elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 143 del d.lgs. 8 agosto 2000, n.267.

Allo scopo è stata incaricata una Commissione d'indagine composta *OMISSIS*

Detta Commissione d'indagine il 7 settembre scorso ha rassegnato le proprie conclusioni, che di seguito si riassumono.

Il Comune di Cassano allo Ionio, con i suoi oltre 18.000 abitanti, si caratterizza per la parcellizzazione degli insediamenti abitativi sul territorio, anche se possono distinguersi, oltre al centro storico, tre grandi frazioni, ovvero Lauropoli, Doria e Sibari. La vocazione economico-produttiva è prettamente agricola ed in particolare è indirizzata verso la coltivazione di agrumi ed alberi da frutto, diffusa specialmente nella c.d. Piana di Sibari; il territorio ha inoltre una spiccata vocazione turistica, soprattutto nella zona dei c.d. Laghi di Sibari e dell'omonima marina, ove si riscontra una rilevante presenza di villeggianti.



Come si è già avuto modo di dire in occasione della richiesta di delega per l'accesso, nell'area di Cassano allo Ionio insistono due importanti consorterie criminali, tra le più pericolose e sanguinarie della provincia di Cosenza, ovvero quella degli "**Zingari**", riconducibile alla famiglia "**ABBRUZZESE**", dimorante tra Cassano allo Ionio e Cosenza, e quella dei "**FORASTEFANO**", notevolmente ridimensionata dalle numerose indagini di polizia e dall'azione giudiziaria degli ultimi anni, tra cui spicca l'operazione "**Omnia**". La sussistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso in Cassano incentrata sulla famiglia ABBRUZZESE è stata acclarata da due sentenze, di cui una definitiva. La prima è stata emessa in esito al processo c.d. "**Lauro**", confermata dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro nell'aprile del 2008 e poi in Cassazione, e con essa si riconosce, per la prima volta, che gli "**Zingari**" hanno cessato di dedicarsi esclusivamente ai reati c.d. predatori, assumendo il controllo egemone di tipo '*ndranghetistico* della Piana di Sibari. La seconda sentenza è stata pronunciata nel giugno del 2008 dal Tribunale di Castrovillari in esito al procedimento denominato "**Sybaris**", nel quale viene sancito il riconoscimento della cosca da parte del *Crimine* (o *Provincia*) di Cirò (KR).

La famiglia ABBRUZZESE verso la fine degli anni '90, grazie anche alla disarticolazione delle cosche coriglianesi, iniziava ad acquisire la propria supremazia mediante alleanze con altre "famiglie" cassanesi tra le quali quella dei "**PEPE**", tanto da assumere un ruolo di rilievo all'interno del "locale" di Cassano all'Ionio, "appoggiata" in tal senso dai sodalizi del crotonese, con specifico riferimento a quelli cirotani, come emerso nelle indagini relative al citato "**Sybaris**".



Nei primi anni 2000 il gruppo criminale facente capo ai “FORASTEFANO” cercava di contendere agli “ABBRUZZESE” tale supremazia specialmente per quanto concerne il traffico di stupefacenti; leader del gruppo era *OMISSIS*.

Da tener presente che in tale contesto –e già da molto tempo prima- aveva assunto un ruolo di rilievo anche *OMISSIS*, definitivamente condannato per “associazione mafiosa” e capo dell’omonima cosca.

I “FORASTEFANO”, comunque, subiranno una incisiva disarticolazione con le indagini convenzionalmente denominate “OMNIA” ed “ULTIMO ATTO”, curate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

In questa cornice criminale si inquadrano i dati riscontrati dalla Commissione d’accesso circa le parentele, le frequentazioni nonché i controlli effettuati nei confronti di molti dei componenti il Consiglio comunale di Cassano allo Jonio, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, resesi necessarie dopo lo scioglimento del precedente Consiglio e la Gestione straordinaria dell’Ente dal 5 novembre 2015 al 7 giugno 2016.

Gli elementi forniti dalla Commissione all’esito dell’accesso possono essere riepilogati come segue.

Nell’ambito dell’Assemblea comunale si annoverano i rapporti parentali relativi:

al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS*. Quest’ultimo è stato indagato nella più volte citata operazione “OMNIA” quale partecipe del sodalizio criminoso



denominato “*Forastefano*” e condannato per usura; egli inoltre è stato controllato il 05.12.2016 con il sorvegliato speciale *OMISSIS*, condannato proprio nel processo OMNIA;

al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS* ;

al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS* di cui si parlerà nell’analisi degli “affidamenti” comunali, e condannato nell’ambito dell’operazione OMNIA per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso;

al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS* ;

al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS*, che risulta associarsi con soggetti quali *OMISSIS*, pluripregiudicato, reggente della omonima cosca, *OMISSIS*, come detto pluripregiudicato e capo dell’omonimo clan, *OMISSIS*, pluripregiudicato, legato al clan *OMISSIS* in quanto molto vicino a *OMISSIS*, pluripregiudicato e uomo fidato dei *OMISSIS*.

Vi sono poi i controlli effettuati nei confronti del **consigliere di minoranza** *OMISSIS* – già consigliere comunale nell’ambito delle consiliature susseguitesesi dal 30 giugno 2004 fino ad oggi – che, a fronte del suo schieramento politico ufficiale di opposizione, nell’assise eletta nell’anno 2012 consentì la governabilità *OMISSIS* garantendo con i suoi voti la maggioranza in consiglio, stante il verificarsi all’esito delle citate elezioni della c.d. “anatra zoppa”. I citati controlli sono stati: con *OMISSIS* alias *OMISSIS*, pluripregiudicato, già avvisato orale; con *OMISSIS*, come detto, vittima di agguato di stampo mafioso in data *OMISSIS* e *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS* (*decaduto a seguito di agguato mafioso in data OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS* di *OMISSIS* *decaduto a seguito di agguato*



mafioso in data OMISSIS); con *OMISSIS* la quale, unitamente ai fratelli *OMISSIS*, ha partecipato attivamente all'associazione armata mafiosa denominata *OMISSIS*. *OMISSIS* è coniugato con *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, il quale è noto frequentare il pluripregiudicato e più volte citato *OMISSIS*.

Peculiare e significativo è l'intervento del consigliere *OMISSIS* nel corso del Consiglio Comunale del 18.08.2016 in merito ad immobile oggetto di confisca antimafia nei confronti della famiglia *OMISSIS*, in favore della quale rendeva le seguenti dichiarazioni: “..... inoltre noi cassanesi ci dobbiamo vergognare perché noi dobbiamo difendere anche i nostri cittadini, allora, la famiglia *OMISSIS* chi lo dice che sono gente mafiosa, io personalmente ho avuto contatto con *OMISSIS* nato a Cassano all'Ionio, grande amico, una persona disponibile dalla mattina alla sera, quindi non mi va proprio di prelevare un'azienda che funziona, ha dato la possibilità a tante persone di lavorare, perché là si sono persi tanti posti di lavoro tanto per cominciare”. Poi con riferimento al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS* – riferiva testualmente: “ inoltre *OMISSIS*, lei che conosce la famiglia *OMISSIS*, parliamo di *OMISSIS*, lei ci sta dalla mattina alla sera là, di *OMISSIS*, di *OMISSIS*, c'ha contatti”.

Riprendendo l'exkursus in seno al Civico Consesso, vi sono poi i rapporti parentali ed i diretti legami di *OMISSIS*. E' *OMISSIS* di *OMISSIS*, amministratore unico della *OMISSIS*, impresa interdetta dal punto di vista antimafia e della cui vicenda si dirà più ampiamente oltre. *OMISSIS* è coniugato con *OMISSIS*, ex *OMISSIS* di *OMISSIS*, già Sorvegliato Speciale di P.S. e con il quale è stato controllato, così come lo è stato con *OMISSIS*, indagato e condannato



nell'operazione "Omnia", con *OMISSIS*, ex sorvegliato speciale di PS, con *OMISSIS*, avvisato orale, e con *OMISSIS* alias *OMISSIS*, pluripregiudicato e già avvisato orale. Il *OMISSIS* è stato accusato di aver fatto da intermediario tra *OMISSIS*, "capo" dell'omonima cosca di 'ndrangheta, e *OMISSIS* e ciò al fine di garantire a quest'ultimo l'appoggio elettorale del citato sodalizio criminale. Tale vicenda penale –viene fatto rilevare dalla Commissione d'accesso- seppure conclusasi favorevolmente per il *OMISSIS*, in ogni caso fa emergere i "rapporti" intrattenuti tra lo stesso e *OMISSIS*, posto al "vertice" dell'omonima cosca di 'ndrangheta, che nel processo ha dichiarato di aver approfondito la conoscenza con il *OMISSIS* allorquando questi aveva favorito i contatti con il *OMISSIS*. In sentenza, peraltro, emerge come *OMISSIS* venga indicato da ben due collaboratori di giustizia come "*persona vicina al clan OMISSIS*".

Il *OMISSIS* aveva ricoperto l'incarico di consigliere comunale di maggioranza anche a seguito delle elezioni svoltesi il 13 dicembre 1998, allorquando veniva eletto *OMISSIS* al quale, a suo tempo, era stato contestato il reato di "*concorso esterno in associazione mafiosa*" per avere, fra l'altro "*....nella qualità di candidato a competizioni elettorali OMISSIS, concorso nelle associazioni criminali di stampo mafioso.....*". Ne era scaturita sentenza di condanna in appello, successivamente annullata dalla Corte di Cassazione, la quale, pur confermando le condotte poste in essere dallo stesso, concludeva affermando che "*....i comportamenti concludenti addebitati al OMISSIS con l'unico intento di ottenere il sostegno elettorale delle cosche mafiose della sua terra non sono punibili, perché consistenti in fatti che al tempo in cui furono commessi non erano previsti dalla legge come reati.....*".



Assessore con lo stesso Sindaco *OMISSIS* è stato l'attuale Sindaco, *OMISSIS*, già consigliere comunale dal 1987 al 2009 e quindi sindaco dal 6 maggio 2012 al 5 novembre 2015, quando le dimissioni di nove consiglieri comunali posero fine alla consiliatura, e, dopo il periodo di gestione commissariale, nuovamente Sindaco dal 7 giugno 2016, risultando vincitore delle elezioni con oltre il 60% dei voti validi.

Il *OMISSIS* è *OMISSIS* di *OMISSIS*, indagato nell'ambito della citata operazione denominata "OMNIA", destinatario di ordinanza di custodia cautelare perchè ritenuto responsabile di associazione mafiosa in quanto, *OMISSIS* aveva il compito di scongiurare i controlli alle società riconducibili ai *OMISSIS*.

Lo stesso *OMISSIS* è *OMISSIS* di *OMISSIS*, socio fondatore della società *OMISSIS*, impresa cui, come detto, si farà riferimento nel prosieguo.

Nella relazione d'accesso è altresì segnalato che *OMISSIS*, in data 04.02.2016, ha partecipato ai funerali di *OMISSIS*, madre di *OMISSIS*¹, funzione religiosa cui hanno partecipato altresì *OMISSIS* alias *OMISSIS*, *OMISSIS* alias, *OMISSIS*, *OMISSIS* alias *OMISSIS*, *OMISSIS*, fidanzata del latitante *OMISSIS*, e altri esponenti del clan *OMISSIS*.

Lo stesso *OMISSIS* è stato controllato con *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS* che è pregiudicato per reati in materia di armi e usura, nonché nipote di *OMISSIS*, ucciso

*OMISSIS*¹, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di PS per la durata di anni 2 in forza di decreto emesso dal Tribunale di Cosenza sezione misure di prevenzione il *OMISSIS* poiché lo stesso attraversava un lungo periodo di detenzione ininterrotto per associazione per delinquere di stampo mafioso e omicidio in concorso. Lo stesso è fratello di *OMISSIS* ucciso in agguato di stampo mafioso il *OMISSIS* unitamente a *OMISSIS*. Il *OMISSIS* e il *OMISSIS* erano vicini al clan *OMISSIS*.



in *OMISSIS* e con *OMISSIS* (citato dal consigliere *OMISSIS* nel corso del richiamato consiglio comunale del 18 agosto dello scorso anno), figlio di *OMISSIS*, condannato nell'ambito dell'operazione Galassia per associazione a delinquere di tipo mafioso e nell'ambito dell'operazione OMNIA per usura continuata e aggravata dal metodo mafioso.

Fermo restando il quadro delle parentele e delle frequentazioni, è evidente che i "controlli" elencati, privi delle circostanze di luogo e di tempo atte a qualificarli, non si presentano *ex se* idonei ad assurgere ad elemento indicativo del collegamento con la criminalità organizzata, ove resti avulso dalla cornice descrittiva di una condizione ambientale costituita da una comunità locale di medie dimensioni e da un territorio ed un contesto locale ad alta densità criminale.

Gli elementi segnalati nella relazione ispettiva sono stati integrati da ulteriori informazioni fornite dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari e dal Procuratore Aggiunto della D.D.A. di Catanzaro alla luce delle quali, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state ritenute particolarmente significative le situazioni relative ai Consiglieri *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Il dato costituito dagli elementi di carattere soggettivo, sebbene rilevante, secondo recente giurisprudenza amministrativa deve essere corroborato, in ossequio al criterio della concretezza, dalla sussistenza del collegamento o del condizionamento ed è proprio ciò che risulta dall'esame dei casi analizzati e delle scelte amministrative che si vanno ad illustrare nella loro univocità e rilevanza, a dimostrazione dell'avvenuta alterazione del procedimento di formazione della volontà di organi elettivi ed amministrativi del Comune di Cassano allo Ionio,



compromettendone buon andamento ed imparzialità, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

A tal proposito, uno dei fatti concreti e sintomatici di maggior rilievo è senz'altro rinvenibile nella c.d. **“pratica OMISSIS”**.

Essa riguarda un appezzamento di terreno di circa 45 ettari, con annessi fabbricati, acquisito dal comune di Cassano allo Ionio *OMISSIS* e destinato, nella pianificazione comunale, in parte alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, in parte ad attività agricola.

La vicenda è stata già descritta nella relazione di accesso al Comune di Cassano allo Ionio del 2004, ove si evidenziava che *“sin dal 1989 ad oggi la famiglia OMISSIS continua ad occupare, ovviamente abusivamente, tutti i terreni di proprietà comunale senza elargire alcun corrispettivoanzi ... ha continuato a gestire su tali aree la propria azienda agricola, casearia e di allevamento anche con il supporto di autorizzazioni sanitarie comunali.....corre l'obbligo di precisare che la famiglia OMISSIS, che occupa i terreni in questione, è composta da OMISSIS e dai nipoti OMISSIS e OMISSIS. Il OMISSIS, a seguito di omicidio volontario, è stato condannato ed ha espiato un periodo di detenzione pari ad oltre 10 anni. Il fratello dello stesso, tale OMISSIS, già uomo di spicco della notissima cosca OMISSIS, nel corso della faida con l'altrettanto noto clan OMISSIS, rimaneva vittima di colpi d'arma da fuoco riportando danni motori permanenti. Lo stesso risulta inserito nel clan OMISSIS tuttora operante. Non a caso, chiunque sia stato interpellato su tale vicenda, indipendentemente da una propria competenza amministrativa in merito, ha rappresentato che, con ogni probabilità, l'inerzia degli amministratori e dei responsabili che si sono avvicendati nel corso*



di quasi venti anni, è riconducibile alla difficoltà di prendere provvedimenti che avrebbero intaccato gli interessi di tali soggetti”.

E' da aggiungere che *OMISSIS* è *OMISSIS* di *OMISSIS*, indagato e condannato nell'Operazione “OMNIA” per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ed è attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, nonché già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale: non risultano dissidi familiari tra quest'ultimo e coloro che saranno i firmatari del contratto di locazione con il Comune.

In questo quadro di evidente vicinanza della famiglia *OMISSIS* alla criminalità organizzata, annoverando al suo interno veri e propri sodali, la Commissione d'accesso ha sviluppato i propri approfondimenti, con le seguenti risultanze.

L'inerzia dell'Amministrazione comunale rispetto alla necessità di far cessare siffatta occupazione *sine titulo* a tutela del proprio patrimonio immobiliare si registra in seno alle Amministrazioni comunali susseguitesì in quegli anni e sino all'anno 2009, quando l'Ente, guidato dal Sindaco *OMISSIS*, avvia un'azione giudiziaria, promossa dall'avv. *OMISSIS* in nome e per conto del Comune, finalizzata al recupero dei beni immobili in questione.

L'azione ha definitivamente successo con l'emanazione della sentenza *OMISSIS*, con la quale il Tribunale Civile di Castrovillari, a seguito della richiesta dell'Ente di rilascio degli immobili, fondata sui presupposti di essere proprietario degli stessi, dell'occupazione abusiva protratta per molti anni, dell'esito negativo dei reiterati inviti a rilasciare gli immobili e dell'esito negativo dei tentativi per addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, dichiarava la fondatezza della pretesa attorea di rilascio degli immobili e statuiva l'immediato rilascio degli stessi,



rigettando la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova in ordine al quantum.

Ed ecco come si sviluppa la fase esecutiva di siffatto ordine.

Si tenga presente che in costanza di giudizio, nel 2010, i *OMISSIS* avevano avanzato una richiesta di “definizione bonaria”, offrendo al Comune un canone d’affitto per €15.925,00 annui, oltre ad una somma pari ad € 5.000,00 annui, per la durata della convenzione ed a titolo di indennizzo dell’occupazione abusiva protrattasi in passato.

A fronte di tale richiesta e delle altre note di analogo contenuto inviate dai *OMISSIS* al Comune, *OMISSIS* il funzionario direttivo *OMISSIS* “ribadisce la volontà dell’A.C. al recupero dei beni di cui alla sentenza *OMISSIS*, senza ulteriori trattative o definizioni bonarie della vertenza”; sulla stessa linea il responsabile *OMISSIS* dell’Ente, *OMISSIS*, che chiede al legale dell’Ente di voler “capire perché nella nota dei *OMISSIS* si parla di definizione bonaria della vertenza quando il Tribunale si è già espresso con sentenza...”.

Inoltre, con nota del 10 marzo 2015, *OMISSIS* fornisce all’amministrazione comunale un dettagliato parere, corroborato da ampi approfondimenti anche giurisprudenziali, sull’impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria della vertenza, poichè tale ipotesi riveste il carattere di eccezionalità, i cui presupposti, analiticamente e specificatamente individuati nell’art. 41 del Regio Decreto 827/1924, non sono suscettibili di interpretazione estensiva in quanto in deroga all’evidenza pubblica ed alle esigenze di pubblicità che ogni Ente deve seguire anche nelle fasi di alienazione o valorizzazione del proprio patrimonio.



A tale riguardo, il predetto funzionario *OMISSIS* richiama la normativa che prevede l'adozione, da parte dell'Organo politico, di un piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio nell'ambito del quale includere i cespiti, per poi procedere all'individuazione del contraente mediante i canoni dell'evidenza pubblica o, comunque, mediante adeguate forme di pubblicità che possano soddisfare il principio della concorrenzialità, sottolineando l'insussistenza dei presupposti di cui al punto 6 del comma 1 dell'articolo 41 del R.D. 827/1924 (tale norma prevede la stipula di contratti a trattativa privata in *“ogni caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento”*).

Successivamente, rileva la Commissione d'accesso, si assiste ad una palese inversione di tendenza rispetto alla linea seguita fino al mese di marzo 2015.

Per il giorno 29 aprile 2015 è programmato l'accesso all'immobile da parte del Comune, con l'assistenza dell'Ufficiale Giudiziario, per ottenerne il rilascio da parte degli occupanti abusivi, così come disposto dal Tribunale di Castrovillari.

Il 13 marzo 2015 si tiene una riunione alla quale partecipano *OMISSIS*; dell'incontro è agli atti - acquisito dalla Commissione - un resoconto manoscritto (**all.1**). Da questo documento emerge come *OMISSIS* abbia condiviso in pieno il contenuto del parere *OMISSIS* precedentemente illustrato, richiamando peraltro l'attenzione sulle censure giuridiche esistenti di fronte ad un mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica nell'individuazione del contraente.

A fronte di ciò *OMISSIS*, invece, richiama una nota del legale dei *OMISSIS* e chiede di verificare giuridicamente la possibilità di ricorrere ad una trattativa privata. Ne segue una nuova riunione in data 23 marzo 2015 alla presenza *OMISSIS*

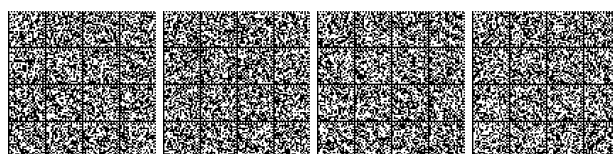


ed alla presenza OMISSIS nella sede municipale, dove, quale passaggio saliente ricavabile dal resoconto (sempre **all.1**), viene fissato il concetto “....OMISSIS ricorda la volontà dell'A.C. di definire la controversia con lo specifico riferimento allo stato dei beni ed alla loro utilizzazione a fini agrozootecnici da parte dei OMISSIS, almeno nella parte identificabile quale Nucleo Aziendale” “L'avv. OMISSIS e l'avv. OMISSIS concordano sui contenuti della nota OMISSIS del 10/03/2015. L'avv. OMISSIS delinea la possibilità di definire l'iter fino al 10.04.2015 per poi, in base all'accertamento dell'Ufficiale Giudiziario sullo stato dei luoghi, proseguire a definire la pratica...inoltre vi sono aspetti di carattere occupazionale legati alla conduzione dei beni. Con riferimento all'affitto degli ultimi, si pone nel tavolo unanime disponibilità ad assumere in concessione i beni. Canone di concessione, secondo l'avv. OMISSIS può definirsi previo accertamento dei canoni medi di mercato..... OMISSIS dopo lunga discussione, afferma un “concetto politico”: l'A.C. con riferimento al "nucleo aziendale" intende definire con gli attuali detentori la concessione del bene (nucleo aziendale) previa delibera di C.C. Come addivenire a tale soluzione si demanda agli avvocati ed all'ufficio tecnico la definizione degli atti nel rispetto delle vigenti leggi in materia.....definizione del percorso amministrativo.....avv. OMISSIS(legale dei OMISSIS): Il nucleo aziendale a licitazione privata. I terreni a bando pubblico. La durata sarà fissata in anni 15...il corrispettivo verrà stabilito dall'UTC nelle forme di legge. L'A.C. si riserva di valutare le proposte dell'Avv. OMISSIS. Si rimanda a successivo incontro all'indomani del 10/04/2015. La riunione si chiude concordemente secondo le modalità del percorso stabilito”.



La volontà dell'Ente espressa dal funzionario OMISSIS il 21 ottobre precedente, ribadita dal medesimo con nota del 10 marzo 2015 ed avallata dal legale dell'Ente avv. OMISSIS, viene ora completamente stravolta e, alla vigilia dell'accesso all'immobile che dovrebbe assicurarne la restituzione all'Ente pubblico, si delinea già un percorso inverso, rispetto al quale gli occupanti abusivi (che l'Amministrazione ribattezza già "detentori") frapperanno impedimenti funzionali a quanto "stabilito".

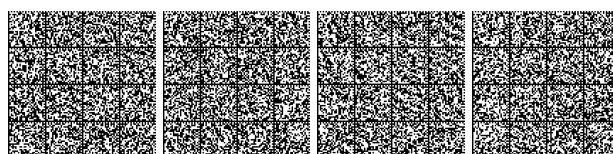
Infatti, non può stupire, a questo punto, l'esito dell'accesso per il rilascio dell'immobile effettuato il 29 aprile 2015 alla presenza dell'Ufficiale giudiziario, condizionato *"dalla impossibilità di trasferire altrove le scorte vive e morte che corredano l'azienda nella quale vengono allevati n. 235 capi bovini ed è pure ospitato un allevamento di galline"*. I OMISSIS nell'occasione rendono pure indisponibile il rilascio dei fabbricati rurali nei quali sono ospitate quattro famiglie con prole alle loro dipendenze, mentre per il rilascio del terreno richiedono un differimento ad epoca successiva al raccolto dei prodotti coltivati, indispensabili per l'alimentazione degli animali. Ulteriore impossibilità viene rappresentata per il nucleo aziendale, per il quale rivendicano migliorie edilizie e di impiantistica nonché l'esigenza di valutare la locabilità dello stesso. L'Ente, nelle persone del OMISSIS *"acconsente al differimento della consegna dei terreni al termine del periodo di raccolta e del palazzo gentilizio in un momento successivo da concordare per consentire, nelle more, che lo stesso venga liberato dai beni ivi custoditi dei OMISSIS, mentre il nucleo aziendale rimane in loro possesso. L'Ufficiale Giudiziario constata l'impossibilità di effettuare il rilascio del nucleo aziendale"* e rinvia al giorno 29 ottobre.



Ed è in quest'arco temporale che anche gli Uffici *rivedono* le proprie posizioni: il 19 settembre 2015 il funzionario *OMISSIS*, in apposita relazione, riconosce negli impedimenti rappresentati dagli esecutati addirittura le “*circostanze speciali ed eccezionali di cui al comma 6 dell'articolo 41 della citata norma (R.D. 827 del 1924)*” concludendo che “*appare ammissibile il ricorso alla concessione onerosa in locazione del nucleo aziendale per come individuato nel citato verbale di rilascio senza l'obbligo di esperire le procedure di evidenza pubblica ma a mezzo di trattativa diretta per licitazione privata con gli attuali occupanti*”.

Viene ritenuto giustamente anomalo dalla Commissione d'accesso “*come l'impossibilità di procedere al rilascio del nucleo aziendale in data 29 aprile 2015 possa configurare una circostanza speciale ed eccezionale, tale da derogare ai principi dell'evidenza pubblica e della concorrenzialità che gli Enti Locali devono seguire nelle procedure amministrative finalizzate alla valorizzazione del proprio patrimonio, tanto più se si considera che il verbale di rilascio del 29 aprile 2015 si conclude, per quanto concerne il nucleo aziendale, con un rinvio alla data del 29 ottobre 2015... Al più si tratterebbe solo di una impossibilità temporanea e non certo speciale ed eccezionale, tanto più per il sol fatto che il rilascio in questione è stato differito al successivo mese di ottobre*”.

Ma l'accesso del 29 ottobre è un “pro-forma”, visto che si ribadiscono sostanzialmente le stesse osservazioni e richieste da parte dei *OMISSIS*, cui l'Amministrazione aderisce senza colpo ferire, concedendo un ulteriore rinvio al 21 gennaio 2016, quando, subentrata la gestione straordinaria del Comune, il Commissario non può far altro che rappresentare l'evidente esigenza di approfondire i termini giuridici della annosa questione, la cui particolare complessità veniva



riferita allo stesso Commissario dal legale dell'Ente sotto vari profili.

L'avv. *OMISSIS*, invero, riferiva della circostanza che l'Ufficiale giudiziario, nei precedenti accessi del 29 aprile 2015 e del 29 ottobre 2015, aveva constatato l'impossibilità di eseguire il rilascio per ragioni riguardanti il nucleo aziendale e, conseguentemente, aveva disposto rinvii dell'esecuzione.

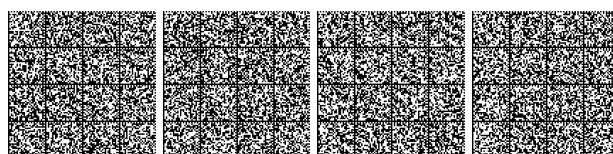
Lo stesso legale riferiva, altresì, dell'ulteriore circostanza che lo scioglimento del Consiglio comunale aveva fatto venire meno la possibilità di una definizione bonaria della vertenza. E' da ritenere, che un atto del genere travalichi l'ordinaria amministrazione dell'Ente che compete alla Gestione commissariale, tanto più in presenza di una sentenza che aveva già deciso in merito alla vertenza.

Nell'accesso del 21 gennaio, quindi, l'Ufficiale giudiziario, dato atto dell'avvenuta consegna delle chiavi del palazzo gentilizio e del rilascio di alcune particelle di terreno, preso atto della necessità di differimento della procedura, dispone il rinvio al 20 settembre 2016.

L'ulteriore rinvio al 20 settembre registra, intanto, il reinsediamento dell'amministrazione elettiva *OMISSIS* dal 7 giugno.

L'accesso per il rilascio dell'immobile in quella data si svolge secondo le ormai consuete modalità e l'Ente, preso atto della ulteriore richiesta di differimento dei *OMISSIS*, motivata con le stesse osservazioni dei verbali precedenti, acconsente al rinvio ad altra data che viene fissata al 21 febbraio 2017.

E' il preludio di quanto si verificherà nella seduta consiliare del 27 dicembre 2016, quando si stabilisce di concedere in locazione il nucleo aziendale agli occupanti abusivi, i Sigg.ri *OMISSIS*, e di procedere con l'evidenza pubblica per quanto concerne l'assegnazione degli altri terreni già liberati. Tutto ciò, viene



rimarcato dalla Commissione d'indagine, perfettamente in linea con quanto manifestato *OMISSIS* già nella riunione del 23 marzo 2015, nella sede municipale alla presenza dei *OMISSIS*.

I termini della locazione vedono un canone stabilito in € 15.775,00 annui, una durata contrattuale di 15 anni e l'assenza di un indennizzo all'Ente per la pregressa occupazione abusiva: condizioni dunque addirittura peggiorative per l'Ente rispetto alla proposta degli stessi *OMISSIS*, i quali, si rammenta, nel 2010 avevano manifestato la volontà di versare a tale ultimo scopo una somma pari ad € 5.000,00 annui, per la durata della convenzione, e soprattutto peggiorative rispetto a quanto emerge da nota dell'Amministrazione comunale del 17/11/2009 –acquisita dalla Commissione- ove si legge che *“il canone potrà essere stabilito sulla base della stima effettuata dall'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Cosenza, in complessivi € 227.000,00 annui”* la cui documentazione è già in suo possesso (in possesso del legale dell'Ente). *Al Sig. OMISSIS, cui la presente è diretta per opportuna conoscenza, si trasmette copia della suddetta stima”*.

La “documentazione” richiamata nella nota non è stata rinvenuta dalla Commissione agli atti del Comune, ma se ne deduce l'esistenza avendo acquisito il riscontro del Sig. *OMISSIS* con il quale egli *“si limita a considerare sproporzionata la valutazione dell'Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Cosenza, non eccependo assolutamente l'inesistenza...”*.

Tutto quanto precede è rivelativo quantomeno di un condizionamento del *OMISSIS* partecipanti agli incontri che hanno preceduto gli accessi per la riconsegna del bene, quindi del *OMISSIS*.



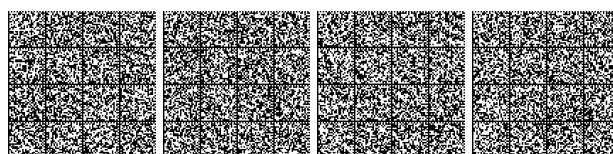
Analogo atteggiamento emerge, nella sua concretezza, da parte della struttura comunale attraverso propri funzionari che in un primo momento assumono formale posizione di contrarietà ad “accomodamenti” non coerenti con la sentenza dichiarativa dell’obbligo del rilascio, non consentiti dalla legge ed in stridente contrasto con la posizione processuale avuta dai *OMISSIS* - controparte prima e soccombenti poi - salvo “forzare” letteralmente tale legittima, responsabile posizione per aderire a quella nuova “volontà dell’A.C.” espressa *OMISSIS* nella riunione del 23 marzo 2015 alla presenza di rappresentanti della famiglia *OMISSIS*, notoriamente vicina alla criminalità organizzata, cui inopinatamente (ma con efficacia persuasiva, alla luce del fine strategicamente perseguito) era stato consentito di partecipare ad incontro in sede istituzionale.

La Commissione d’indagine ha altresì approfondito le modalità con le quali l’Amministrazione comunale ha elargito **contributi assistenziali**.

E’ uno degli interventi amministrativi svolti dai nuovi organi elettivi più celermente rispetto all’insediamento di giugno 2016, dal momento che le delibere di giunta che hanno “disciplinato” la materia sono state adottate nei successivi mesi di luglio, ottobre e novembre.

Con detti atti l’esecutivo destina la somma complessiva di € 15.000,00 all’ufficio economato affinché quest’ultimo provveda ad erogare una quota massima di € 100 a soggetti in grave stato di bisogno, atti adottati dalla Giunta sul presupposto che “*l’Ente non è dotato di regolamento per la concessione di contributi straordinari ed eccezionali alle persone indigenti*”.

Un vero paradosso: l’Amministrazione Straordinaria uscente ben due

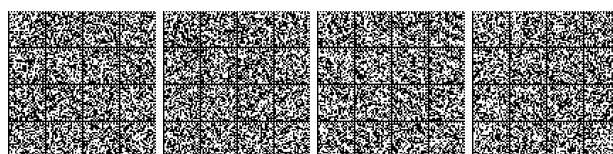


mesi prima con nota n.5657 del 4 aprile 2016 (all.2) aveva rimarcato *OMISSIS* l'irrinunciabilità di siffatto regolamento, in quanto funzionale alla predeterminazione di criteri e modalità di elargizione, e l'Amministrazione elettiva subentrante, invece, utilizza tale grave criticità per "autolegittimarsi" ad una dispensa di sussidi improntata al vero e proprio arbitrio. E questo con buona pace del *OMISSIS* destinatario della direttiva commissariale e *OMISSIS*, ben consapevole della "sensibilità" del settore, che, anzi, dovrebbe essere presidiato mediante l'implementazione di specifiche misure preventive.

Nel periodo compreso tra il 30 agosto ed il 3 ottobre 2016 pervengono al protocollo dell'Ente 50 domande di contributo con generica dichiarazione di asserito stato di bisogno: ciò che ha colpito la Commissione d'accesso è che, a fronte della previsione di una "regolare istruttoria", l'erogazione interviene nello stesso giorno di presentazione delle singole istanze e con la singolarità dell'adozione, quale atto-presupposto, di provvedimenti *OMISSIS* ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 50 del d.lgs. 267/2000.

La Commissione d'accesso ha sottolineato l'illegittimità della procedura concepita dalla Giunta di Cassano allo Jonio, ricordando come legislatore e magistratura contabile l'abbiano invece ancorata a particolari cautele e garanzie procedurali ed evidenziando come ogni elargizione di denaro pubblico debba essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale; l'amministrazione agente non può considerarsi operante in piena e assoluta libertà, ma deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza ed i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente.

Ne consegue che l'attività di concessione di contributi/sussidi in favore di



soggetti privati può essere legittimamente posta in essere dall'Ente locale solo se, a monte, vengono stabiliti, nell'ambito di un regolamento *ad hoc*, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, che consentano la successiva pubblicazione di un bando che indichi i presupposti per la concessione del vantaggio economico, sia sotto il profilo dell'*an* e sia sotto il profilo del *quantum*; tale regolamento, inoltre, deve fissare le modalità con le quali gli uffici competenti devono curare l'istruttoria ricorrendo ad accessi e verifiche da parte dei servizi sociali del Comune, anche al fine di meglio acclarare la sussistenza dei presupposti dello stato di bisogno e di calibrare, quindi, l'erogazione nella quota ritenuta più adeguata.

A fronte di ciò, come si è già sottolineato, la Commissione d'accesso ha rilevato come *“l'amministrazione comunale di Cassano allo Jonio, pur prendendo atto dell'inesistenza di un regolamento comunale dedicato, per ben tre volte ha stabilito l'attribuzione di provvidenze economiche, senza curarsi, nell'ambito dei sei mesi in cui sono stati erogati i predetti contributi, di elaborare, approvare e pubblicizzare l'apposito regolamento, perseverando, al contrario, nell'utilizzo di modalità di erogazione prive di qualsiasi forma di istruttoria da parte dei servizi sociali, caratterizzate dall'elargizione contestuale al giorno della richiesta da parte del cittadino, e consacrate in provvedimenti sindacali di urgenza – ordinanze ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs 267/2000- del tutto inconferenti a fronte di fattispecie che rientrano, unicamente, nella potestà gestionale dei responsabili degli uffici”*.

Ma quanto riscontrato non esaurisce la valutazione che ne discende in questa sede alla sola constatazione di una illegittimità.

La stessa Commissione d'indagine coglie, opportunamente, come *“l'erogazione*



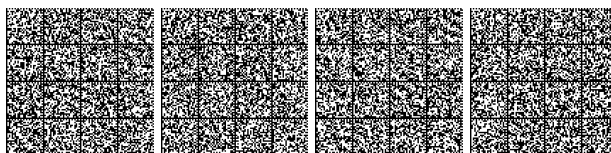
asettica e tempestiva di sussidi economici a semplice richiesta, potrebbe, invece, essere inquadrata in azioni finalizzate a cementare il consenso elettorale o a mostrare vicinanza a chi ha sostenuto l'attuale amministrazione comunale anche sottoscrivendo le liste collegate OMISSIS".

Ne è dimostrazione la circostanza che 35 contributi pari a 100 euro cadauno sono stati erogati a 30 sottoscrittori di alcune liste OMISSIS (5 sottoscrittori hanno beneficiato per ben 2 volte dell'elargizione del contributo), di cui 10 gravati da precedenti o da pendenze penali, tra i quali 2 ritenuti vicini alle consorterie criminali.

E' un evidente elemento sintomatico, trattandosi di ricorso illegittimo a procedure *extra legem* che favoriscono la massima discrezionalità possibile da parte dell'Organo erogatore. In definitiva la Commissione d'accesso fa rilevare come "l'erogazione asettica e 'tempestiva' di sussidi economici a semplice richiesta, potrebbe, invece, essere inquadrata in azioni finalizzate a cementare il consenso elettorale o a mostrare vicinanza a chi ha sostenuto l'attuale amministrazione comunale anche sottoscrivendo le liste collegate OMISSIS", nelle quali compaiono anche soggetti ritenuti vicini a consorterie criminali.

Illegittimità che finiscono col favorire siffatti ambienti anche in altro settore, quello edilizio.

Per come acclarato dalla Commissione d'indagine, il tutto è da riconnettere ad una conclamata e costante inerzia comunale nella conclusione delle procedure, vuoi con la demolizione dell'opera, vuoi con l'acquisizione al patrimonio dell'Ente.



La citata Commissione ha esaminato le ordinanze di demolizione emanate dall'Ufficio Tecnico comunale nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2016, nonché l'ulteriore carteggio rinvenuto nei fascicoli ed ha rilevato evidenti e sostanziali lacune ed omissioni nei singoli procedimenti amministrativi.

Nella relazione viene opportunamente e puntualmente ricordato *“il dato normativo di riferimento che, come ben noto, prevede, per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, un sistema di sanzioni che si articola dettagliatamente in fasi successive previste specificamente dall'art. 31 del T.U. n. 380/2001.*

Nella prima fase il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, rilevata la violazione, (entro 45 giorni dall'eventuale ordine di sospensione dei lavori) deve obbligatoriamente ingiungere al proprietario o al responsabile dell'abuso la rimozione o demolizione dell'opera abusiva, che dovrà essere eseguita a spese dei soggetti responsabili dell'abuso (nei cui confronti il proprietario potrà rivalersi).

L'art. 31 cit. prosegue, al comma 3, richiamando quanto già disposto in precedenza dall'art. 7 della legge 28.2.1985, n. 47 e disponendo che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune.

L'opera abusiva acquisita deve essere poi demolita, a spese dei responsabili



dell'abuso, ma la demolizione può essere evitata in presenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del manufatto (riconosciuti e dichiarati con deliberazione del Consiglio comunale) purché, però, ciò non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali.

Il comma 4 bis dell'art. 31 citato prevede che, in caso di mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire, deve essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro. Tale ultima disposizione, relativa alla irrogazione della sanzione amministrativa è stata introdotta dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164 dell'11 novembre 2014.

E' appena il caso di ricordare come tutta l'attività preordinata alla demolizione delle opere abusive costituisce "attività vincolata del comune ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, non essendovi spazio per una graduazione discrezionale delle sanzioni" (C. Stato, sez. V, 8 maggio 2002, n. 2453, in Foro amm. – Cons. Stato, 2002, 1241).

Per ciò che concerne, nello specifico, l'acquisizione di diritto al patrimonio dell'Ente, il comma 4 dell'art. 31 T.U. cit. dispone espressamente che: "L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente."

La suddetta disposizione, ancorché apparentemente di chiara formulazione, è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale in ordine all'individuazione



del momento a partire dal quale, in caso d'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, la proprietà dell'immobile abusivo si trasferisce al patrimonio comunale".

La stessa Commissione, dopo una esaustiva illustrazione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha precisato che *"il Consiglio di Stato, in linea con l'orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa e penale, dimostra di prendere le distanze da quell'orientamento giurisprudenziale, pressoché superato, secondo il quale il semplice decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione non è sufficiente a comportare l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale, posto che l'effetto ablatorio si verificherebbe soltanto al termine del procedimento amministrativo. Questo si perfeziona con la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione (per tutte, v. Cass. Pen, Sez. III, 22.9.2004, n. 42192).*

Ciò doverosamente premesso, la pressoché totalità dei procedimenti amministrativi di che trattasi, posti in essere dall'amministrazione comunale di Cassano allo Jonio, paiono essere del tutto monchi di tali ultime fasi conclusive del procedimento amministrativo. Fasi conclusive (notifica formale del verbale di inottemperanza, irrogazione delle sanzioni amministrative - a decorrere dall'entrata in vigore della relativa disposizione normativa - iscrizione nei registri immobiliari, demolizione del bene illegittimamente realizzato) che, seppure non necessarie al prodursi dell'effetto costitutivo del trasferimento del bene – come chiaramente

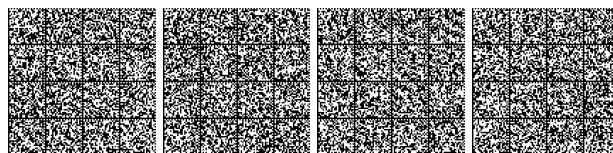


enunciato dalla giurisprudenza – avrebbero garantito la effettiva spoliazione dei beni da parte dei costruttori abusivi evitando, in tal modo, il protrarsi, sine die, di una situazione di palese illegittimità.

Più dettagliatamente occorre rilevare che, per quanto concerne taluni verbali di inottemperanza dell'ordine di demolizione, lo stesso verbale viene fatto sottoscrivere all'interessato, (poichè presente) e gliene viene consegnata copia a mano, per altri verbali viene previsto, in assenza della parte interessata, la notifica del verbale medesimo.

Epperò, in entrambi i casi, alla verbalizzazione, da parte del Comune, dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione, non viene fatta seguire alcuna formale notifica alla parte interessata nè, tantomeno, è dato rinvenire, tra le carte acquisite, alcuna disposizione di iscrizione del bene nei registri immobiliari, nè alcuna conseguente demolizione del manufatto, illegittimamente realizzato ed acquisito al patrimonio dell'ente”.

Un atteggiamento rinunciatario, quello dei dirigenti o responsabili del competente ufficio comunale, non soltanto concretantesi nella omissione di portare a termine le procedure avviate, bensì anche nella mancata applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia, che, ove effettivamente comminate, avrebbero potuto permettere, come sottolineato dalla Commissione d'accesso, di superare le *“inevitabili difficoltà economiche dell'ente nel dare seguito alla propria intrapresa attività amministrativa anche mediante la effettiva attuazione dei provvedimenti di demolizione”*, così consentendo l'autofinanziamento dei successivi interventi demolitori.



Tanto più che, come già si è potuto constatare per i contributi assistenziali, in tale contesto di inerzia conclamata, in numerosi procedimenti i **destinatari** delle ordinanze di demolizione e dei susseguenti verbali di inottemperanza all'ordine di demolizione **sono soggetti incriminati per associazione a delinquere di stampo mafioso o, a vario titolo, contigui a tale ambito per rapporti di parentela o affinità.**

Tra i numerosi casi elencati dalla Commissione d'accesso, se ne richiamano due particolarmente esemplificativi in considerazione del calibro criminale e/o della appartenenza a famiglia mafiosa.

Il primo è quello relativo a *OMISSIS*, titolare di alcuni pregiudizi di polizia, ed a *OMISSIS*, nipote della prima, già nominato nelle premesse della presente relazione, pluripregiudicato, **capo dell'omonima organizzazione criminale, definitivamente condannato per associazione mafiosa, titolare di numerosi pregiudizi di polizia in materia di porto abusivo di armi, estorsione, ricettazione, omicidio, associazione per delinquere.**

Il procedimento amministrativo aperto nei loro confronti per abusivismo edilizio è da ricondursi alla circostanza che essi sono stati i committenti della realizzazione di consistenti manufatti abusivi in zona sottoposta a vincolo archeologico.

Ebbene, se da una parte l'amministrazione comunale ha proceduto tempestivamente con l'ordinanza di demolizione, debitamente notificata alla *OMISSIS* e al *OMISSIS*, il successivo verbale di verifica dell'inottemperanza, nonostante l'assenza di entrambi i soggetti interessati durante il sopralluogo della



Polizia Municipale, non risulta essere stato notificato a nessuno dei due, rimanendo, per così dire, lettera morta ai fini o di un effettivo ripristino dei luoghi o della dovuta acquisizione dei beni al patrimonio dell'Ente.

Il secondo caso riguarda *OMISSIS*, titolare di numerosi pregiudizi di polizia in materia di furti, invasioni di terreni o edifici, violazione di leggi in materia edilizia e ambientale, truffa, sequestro di persona, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta, lesioni personali, violazione di domicilio, indagata nell'ambito della più volte richiamata operazione OMNIA insieme ad altri 59 soggetti, tutti ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, usura, porto e detenzione di armi ed esplosivi, favoreggiamento all'immigrazione clandestina, danneggiamento e incendi.

Si tratta della sorella di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, componenti l'associazione armata mafiosa denominata *OMISSIS* che si riconosce nel locale di Sibari, fondato negli anni '70 da *OMISSIS*, e che si contrappone militarmente al clan *OMISSIS* organizzato attorno alla famiglia *OMISSIS*.

E' stata inoltre convivente di *OMISSIS*, amministratore unico della società *OMISSIS*, ditta colpita da una informazione antimafia interdittiva, e *OMISSIS* di *OMISSIS*, ucciso a seguito di agguato di stampo mafioso *OMISSIS*. Il figlio, *OMISSIS*, è amministratore unico della società *OMISSIS*, anch'essa attinta da una informazione antimafia interdittiva.

Ebbene, anche nel suo caso vi è stata adozione di ordinanza di demolizione in qualità di committente di opere abusive, con successivo verbale di accertamento



dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione non notificatole.

Anche in questa circostanza, nessuna ulteriore iniziativa, sebbene dovuta, è stata intrapresa dall'amministrazione comunale per la tutela del pubblico interesse: in particolar modo si appalesa una consapevole rinuncia da parte dei competenti funzionari della struttura comunale a perseguire in maniera compiuta gli abusivismi in considerazione -per la logica del "più probabile che non"- dell'efficacia intimidatoria degli ambienti criminali cui appartengono o cui sono vicini i responsabili degli abusi, ma anche per ragioni di "vicinanza" degli stessi dipendenti comunali.

Infatti, partendo dai responsabili degli uffici tecnici del comune di Cassano all'Jonio, nella relazione d'accesso è evidenziato che *OMISSIS*, più volte già menzionato, *OMISSIS*, risulta frequentare l'analogamente più volte menzionato *OMISSIS*, come detto definitivamente condannato per associazione mafiosa: l'ultima occasione è stata registrata il 28 giugno scorso.

I *OMISSIS* impiegati del comune di Cassano all'Jonio che hanno ricoperto, alternativamente, l'incarico di "responsabile del procedimento" in relazione a lavori eseguiti da ditte che verranno successivamente citate, hanno subito atti intimidatori e, nello specifico: *OMISSIS*. Nel 2015 era stato controllato con i due imprenditori interdetti *OMISSIS* e *OMISSIS*, citati in precedenza.

Altre posizioni vengono poi riferite dalla Commissione d'accesso.

Per quanto riguarda il *OMISSIS*, che è anche responsabile *OMISSIS*, viene riferito che lo stesso, oltre ad essere titolare di pregiudizi di polizia per abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, è



OMISSIS e *OMISSIS* di *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*; quest'ultimo risulta deferito nel 1995 alla D.D.A. di Catanzaro per associazione a delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione.

Peraltro, già all'epoca della gestione commissariale era stata accertata, tramite la locale Arma dei Carabinieri, che dal certificato del Casellario Giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti nulla risultava a carico del *OMISSIS*. Da ulteriori accertamenti esperiti è emerso altresì che il procedimento iscritto presso la D.D.A. di Catanzaro al n. *OMISSIS*, è stato trasmesso integralmente per competenza alla Procura della Repubblica di Castrovillari il 28 luglio 1997. Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. *OMISSIS*, passata in giudicato nel 2007, ha dichiarato l'insussistenza del fatto e la prescrizione in ordine ai reati ascritti.

Poi *OMISSIS*, è *OMISSIS* del consigliere di maggioranza *OMISSIS*, nonché *OMISSIS* di *OMISSIS*, indagato nell'operazione "OMNIA" quale partecipe del sodalizio criminoso denominato *OMISSIS* e condannato per usura.

Quindi *OMISSIS*, controllato nel 2014 unitamente a *OMISSIS*, alias *OMISSIS*, in atto avvisato orale ed *OMISSIS*, alias *OMISSIS*, esponente del clan *OMISSIS*.

Ed ancora *OMISSIS*, controllato nel 2008 unitamente a *OMISSIS*, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, a *OMISSIS*, attualmente avvisato orale ed a *OMISSIS*, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Infine *OMISSIS*, titolare di pregiudizi di polizia in materia di associazione per delinquere, falsità in scrittura privata, truffa, sostituzione di persona, coniugato con *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, indagato nell'ambito del procedimento OMNIA.



Ulteriori elementi vengono segnalati dalla Commissione d'accesso anche nei confronti dei seguenti dipendenti ex LSU-LPU:

OMISSIS, titolare di pregiudizi di polizia in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata all'usura, estorsione e peculato;

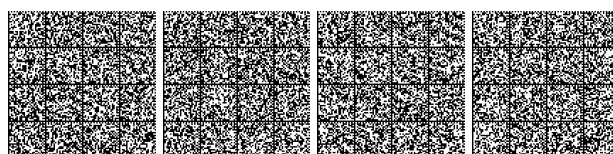
OMISSIS, padre di *OMISSIS*, attualmente sorvegliato speciale di P.S., condannato nell'ambito dell'operazione OMNIA per associazione a delinquere di stampo mafioso, coniugato con *OMISSIS*, sorella del *OMISSIS* e *OMISSIS* reggenti della cosca *OMISSIS*;

OMISSIS, notato con *OMISSIS*, figlia del pluripregiudicato *OMISSIS*, con *OMISSIS*, alias *OMISSIS*, attualmente ristretto presso la casa circondariale di *OMISSIS*, con *OMISSIS*, pluripregiudicato, legato al clan *OMISSIS*, con *OMISSIS*, imputato nell'operazione "Omnia", attualmente in regime di detenzione domiciliare poiché condannato alla pena definitiva di 16 anni di reclusione;

OMISSIS, titolare di pregiudizi di polizia per associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata all'usura, estorsione e peculato;

OMISSIS, titolare di pregiudizi di polizia per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto ed estorsione;

OMISSIS, titolare di pregiudizi di polizia per associazione per delinquere, furto e spaccio di sostanze stupefacenti.



Completato il quadro dei pregiudizi e delle possibili influenze esterne di alcuni dei dipendenti del Comune di Cassano allo Jonio, si passa ora ad esaminare le risultanze di un altro importante settore analizzato dalla Commissione d'accesso e sul quale confluiscono, come si potrà vedere, sia le competenze gestionali della Struttura comunale, sia l'“attenzione” - e finanche l'interferenza - del livello politico: è il settore degli appalti.

L'attività della Commissione ha mirato a verificare le procedure seguite dall'amministrazione comunale dal giugno 2016 - mese di insediamento della nuova “amministrazione *OMISSIS*” - in avanti, per estendere, successivamente, le stesse attività di verifica ai periodi precedenti, a ritroso, fino all'anno 2012, con un focus sulle procedure di tipo negoziato, che hanno anche coinvolto ditte attinte da informazioni antimafia interdittive.

Un primo aspetto rilevato è che gli appalti dei servizi e dei lavori di manutenzione comunali sono stati e sono tuttora caratterizzati da una costante frammentazione degli interventi, attuati nella quasi totalità attraverso procedure negoziate, non di rado dirette, e per importi ciascuno inferiore a € 40.000,00. Le procedure di affidamento, inoltre, pure a fronte di un ampio elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e di lavori, sono in massima parte condotte limitando l'indagine di mercato ad un numero molto più ristretto di operatori, peraltro in gran parte del posto.

L'Organismo ha poi riscontrato che il “Nuovo Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia” deliberato dal Consiglio Comunale di Cassano all'Jonio il 21.9.2012, è privo dell'espresso richiamo all'obbligo degli uffici di

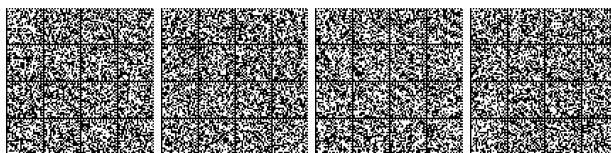


procedere alle acquisizioni di beni e servizi prioritariamente attraverso le piattaforme del mercato elettronico, con conseguente possibilità di ricorso all'acquisizione diretta solo in assenza di disponibilità in quest'ultimo. Siffatta lacuna dell'atto regolamentare ha quindi consentito, di fatto, l'esperimento diretto, da parte dell'Amministrazione comunale, di procedure di affidamento di servizi e lavori in economia interpellando nella maggior parte dei casi ditte locali, a scapito del principio della più ampia concorrenzialità.

E per quanto nella "nota integrativa alla relazione sull'attività amministrativa per audizione commissione di accesso agli atti" prodotta dal Sindaco il 3.7.2017 si evinca l'avvenuto interessamento di 57 diversi operatori economici, un'analisi della distribuzione delle risorse finanziarie fa emergere che il 60% circa delle stesse, pari ad oltre 1.700.000,00 € è stato corrisposto, attraverso vari appalti, a 14 operatori economici, tendenzialmente locali, che quasi il 20%, pari a circa € 530.000,00, è stato corrisposto, attraverso vari appalti, a 7 operatori economici, e che il rimanente 20% delle risorse, pari ad € 565.000,00 circa, è stato corrisposto, attraverso vari appalti, a 36 operatori economici.

Le ditte che maggiormente, in termini di rilevanza finanziaria, sono state coinvolte nell'esecuzione dei vari interventi riepilogati nella nota del Sindaco sono buona parte di quelle che, anche negli anni precedenti (a ritroso fino al 2012) e nel 2017, risultano essere state "fiduciarie", in quanto consultate, con significativa costanza, nelle procedure negoziate condotte dagli uffici tecnici comunali.

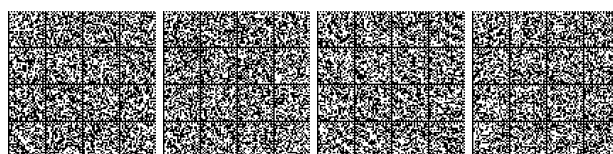
A favorire il ricorso alla citata frammentazione degli interventi è stata peraltro una cronica assenza di programmazione politica della spesa pubblica e del relativo



appostamento in bilancio di risorse adeguate: ciò ha consentito agli uffici comunali di settorializzare, appunto, gli interventi rendendoli d'importo singolarmente non particolarmente rilevante, mentre sommati tra loro hanno dato la risultante di una spesa pubblica significativa e convogliata verso le solite, poche ditte locali di fiducia, che si sono aggiudicate, mediante procedure negoziate ristrette o mediante affidamenti diretti, numerose commesse pubbliche.

Tutto ciò è proseguito nonostante precise direttive del gennaio 2016 con le quali il Commissario Straordinario aveva anzitutto raccomandato di limitare il ricorso alle procedure negoziate ai soli casi previsti dalla normativa, motivando adeguatamente il ricorrere dei presupposti per la scelta di dette procedure, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 5808 del 21/12/2015 e della deliberazione ANAC n. 4/2015, ed aveva richiamato altresì l'obbligo, con riferimento ai sistemi di individuazione del contraente per i lavori, servizi e forniture, di rispettare i principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza, riportando, altresì, il pronunciamento dell'ANAC secondo cui: *“il principio di non discriminazione, implica in particolare, il divieto di effettuare una selezione di concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell'ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni”*.

A confermare invece la distorta prassi sono state le dichiarazioni rese, in sede di audizione, da alcuni dipendenti comunali come il *OMISSIS* ed il *OMISSIS*, che hanno affermato il ricorso sistematico alle ditte di fiducia e, addirittura, per quanto dichiarato da quest'ultimo, che i lavori spesso sono stati divisi per tipologia allo scopo di poterli affidare al maggior numero possibile di imprese.



Il ricorso al metodo della frammentazione, in particolare, è stato riscontrato dalla Commissione d'indagine nella manutenzione del verde pubblico (prima in alcune zone del comune di Cassano e poi in altre), nella pulizia della spiaggia (affidata con singole procedure rispettivamente per la pulizia manuale e per la pulizia meccanica), negli interventi di manutenzione della rete idrica comunale.

Sono stati interventi calibrati quasi esclusivamente sulle risorse disponibili nella contingenza, piuttosto che su una programmazione organica, e si sono concretizzati in affidamenti diretti o in procedure negoziate ristrette perché sotto soglia, generando commesse dirette quasi unicamente verso ditte locali.

Ma alcune di queste ditte - ed è ciò che maggiormente rileva ai fini della presente relazione - sono state attinte da provvedimenti interdittivi o, comunque, sono risultate contigue alle locali cosche.

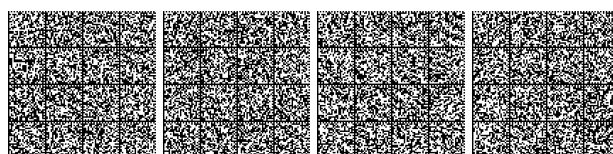
A partire dalla *OMISSIS*, ditta avente sede a Cassano allo Jonio ed attinta da una informazione antimafia interdittiva il 10 maggio 2016.

La *OMISSIS* è società il cui amministratore unico, dal 27.4.2011 al 6.9.2012, è stato *OMISSIS*, titolare anche di impresa individuale *OMISSIS*.

Dal *OMISSIS* il capitale sociale della *OMISSIS* è detenuto da *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*.

Attualmente la composizione societaria vede soci al 50% *OMISSIS*, che è anche amministratore unico, e *OMISSIS*.

Alla ditta individuale *OMISSIS* ed alla *OMISSIS* sono stati appaltati vari lavori fin dal 2008 dalle amministrazioni del comune di Cassano allo Jonio che si



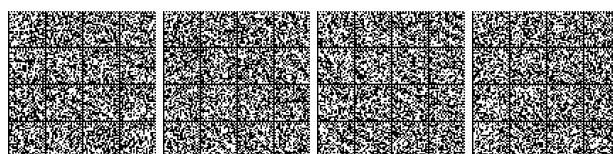
sono nel tempo succedute, mediante affidamenti diretti e procedure negoziate.

L'interdittiva antimafia sopra citata evidenzia frequentazioni assidue tra *OMISSIS*, amministratore unico della società fino al *OMISSIS* (data dalla quale amministratore unico diventa la sorella del predetto, *OMISSIS*) ed il più volte citato *OMISSIS* "personaggio di elevatissimo spessore criminale, capo indiscusso dell'omonimo clan mafioso operante nel comune dove ha sede l'impresa, i cui precedenti di grave natura delittuosa sono addirittura di carattere giudiziario in quanto condannato per associazione mafiosa con sentenza confermata in tutti i gradi di giudizio".

Inoltre, nell'interdittiva viene evidenziato come presso i cantieri dell'impresa fossero presenti, ed utilizzati per i lavori, mezzi della ditta già citata e del pari interdetta *OMISSIS*, dell'analogamente più volte citato *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS* (deceduto per agguato mafioso) e *OMISSIS*, quest'ultima già convivente con *OMISSIS*, amministratore unico della società *OMISSIS*, ditta anche questa già citata ed attinta da una informazione antimafia interdittiva (con i due *OMISSIS* e *OMISSIS*, si rammenta, è stato controllato nel 2015 *OMISSIS* che nel 2016 sarà destinatario di atto intimidatorio).

La vicenda riguardante l'interdittiva è all'origine della revoca dalle funzioni *OMISSIS*, nonché, come sopra precisato, detentore, dal 31 maggio 2012 fino all'8 maggio 2013, del 70% del capitale sociale della *OMISSIS*, cioè in costanza di mandato elettorale nella veste di amministratore del Comune di Cassano allo Jonio.

Per la descrizione della figura politica di *OMISSIS* nonché per le parentele ed i controlli subiti, si rimanda alle pagine 7 ed 8 della presente relazione.



Di tale interdittiva, messa a sistema B.D.N.A. in data 24 maggio 2016 ed adottata a seguito di richiesta di informazione antimafia da parte di altra stazione appaltante, l'Amministrazione comunale di Cassano afferma di non essere a conoscenza fino alla data dell'11 agosto 2016.

Ed invero, la *OMISSIS* godeva di una comunicazione antimafia liberatoria del 28 gennaio 2016 (valida per mesi sei), acquisita dal Settore servizi manutentivi del comune tramite sistema SICEANT, a seguito dell'aggiudicazione di una gara d'appalto, con procedura negoziata, per un intervento urgente sul patrimonio scolastico finalizzato *“alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici”*.

La gara riguardava lavori da eseguire presso la scuola Biagio Lanza e la *OMISSIS* era risultata aggiudicataria della gara per un importo complessivo di euro 160.046,17.

La struttura veniva consegnata il 3 luglio 2016 per l'avvio dei lavori, che, peraltro, non sono mai iniziati.

In detto contesto, sopravveniva, come detto, l'interdittiva di cui sopra, che, asseritamente conosciuta dal Comune l'11 agosto, induceva *OMISSIS* a disporre la revoca, il successivo 19 agosto, della determina di aggiudicazione della gara e la risoluzione del contratto di appalto.

La precisazione che la conoscenza dell'interdittiva è avvenuta l'11 agosto è fatta dall'Amministrazione comunale, in quanto, successivamente alla data del 24



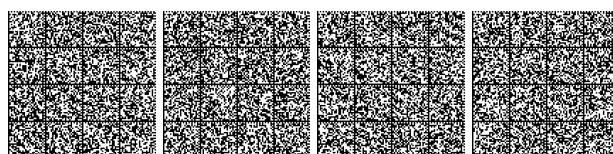
maggio 2016, cioè il 09.06.2016, il comune di Cassano all'Jonio aveva pubblicato un avviso per un appalto "sotto soglia" relativo alla manutenzione della rete idrica comunale, aggiudicandolo appunto alla ditta *OMISSIS* che, nell'ambito di una selezione tra le 6 ditte ammesse, aveva offerto un ribasso pari al 58,50%.

Si trattava di un appalto di lavori di manutenzione non specificati nella loro esatta localizzazione ed articolazione, in quanto non descritti con un progetto - come invece prescritto dall'articolo 173 del D.P.R. 207/2010 - e realizzabili, a domanda, fino al 31.12.2016. La Commissione d'indagine, al riguardo, ha rilevato l'irritualità di un rapporto contrattuale costruito sulla base di siffatte carenze ed in assenza, soprattutto, della specificazione della quantità delle singole lavorazioni (con il computo metrico estimativo): un "contratto aperto" non previsto dalla normativa vigente. La stessa Commissione, inoltre, ha rilevato la fumosità delle giustificazioni fornite dall'impresa per un così anomalo ribasso (eppure accettate dall'Amministrazione) per il sol fatto che, considerata appunto l'indeterminatezza della progettazione, risulta impossibile la stima delle singole lavorazioni e della relativa incidenza di manodopera, di noli e di trasporti.

Incongruenze ed anomalie che si moltiplicano nel corso dell'esecuzione dell'intervento.

A partire dalle date di inizio e di conclusione delle lavorazioni: con riguardo al primo aspetto, la Commissione ha riscontrato come i "buoni di consegna" decorrano dalla data del 04.07.2016, addirittura prima dell'aggiudicazione provvisoria, avvenuta il 7 luglio successivo.

Con riguardo alla loro conclusione, è singolare quanto rinvenuto dalla stessa



Commissione d'indagine: una relazione del Sindaco al Prefetto datata 23 novembre 2016 dal Sindaco, che riporta pedissequamente quanto relazionato dall'ufficio tecnico in merito all'appalto in questione *“i lavori di che trattasi sono proseguiti a perfetta regola d'arte e contabilizzati come da contabilità in atti, e sono stati ultimati in data 31.08.2016, così come risulta dal Verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 05.08.2016”*.

Sempre la Commissione fa notare come appaia assurdo che nessuno si sia accorto dell'impossibilità di attestare, in data 5 agosto, una circostanza futura che si sarebbe verificata il successivo 31 agosto.

La confusione si aggrava verificando gli altri atti relativi all'appalto: nel “certificato di ultimazione dei lavori” la data del 5 agosto risulta corretta a penna in 31 agosto, ma nella “determina di liquidazione dell'ultimo stato d'avanzamento” il 5 agosto torna ad essere considerata la data di ultimazione. Ma non è un refuso.

L'Organismo d'indagine fa rilevare come si tratti di una forzatura per rendere coerente la continuazione del rapporto con l'impresa rispetto al momento postumo di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, dell'esistenza di un'interdittiva (il Sindaco, come si diceva, nella sua relazione dichiara di essere *venuto a conoscenza della possibile esistenza dell'interdittiva antimafia solamente in data 11.08.2016*) una coerenza che sarebbe stata pregiudicata se la determina avesse –correttamente- fatto riferimento alla data di ultimazione del 31 agosto. Ma che questa sia la data reale risulta, per certo, dal tabulato dei dati trasmessi all'Anac dal responsabile del procedimento.

Si rivela quindi in tutte le sue sfaccettature quello che la Commissione ha



definito il maldestro tentativo, da parte dell'Amministrazione comunale di Cassano allo Ionio, di far risultare ultimati i lavori prima della data di conoscenza dell'interdittiva che ha interessato la OMISISS, rilevando altresì come appaia poco probabile che di un provvedimento interdittivo ai danni della ditta, di titolarità della OMISISS del OMISISS, non fosse giunta, in qualche modo, notizia quanto meno a quest'ultimo.

Il carattere maldestro del tentativo si rivela altresì attraverso le dichiarazioni contraddittorie del responsabile del procedimento, che, con e-mail del novembre 2016, precisa che la data di ultimazione dei lavori è il 31 agosto 2016, mentre, auditato dalla Commissione d'accesso, dichiara *“l'ultimazione dei lavori avvenne prima della concreta conoscenza dell'interdizione della ditta”*.

Osserva peraltro la Commissione come il provvedimento in parola sia intervenuto in piena campagna elettorale per le elezioni amministrative di Cassano allo Ionio, nel mese di maggio, e come la pubblicizzazione dello stesso, sicuramente, avrebbe influito negativamente sul consenso elettorale che, per il Sindaco OMISISS, si è attestato già al primo turno al 60,09% dei voti validi. Lo stesso Organismo d'indagine riconosce - così come affermato dal Sindaco - che il peso specifico della lista OMISISS, che fa capo a OMISISS, non è stato determinante per l'esito elettorale: ma la notizia di un provvedimento interdittivo avrebbe avuto, molto probabilmente, ripercussioni negative non solo sulla candidatura di OMISISS, ma anche, a cascata, sull'intera compagine politica che ha appoggiato la candidatura di OMISISS.

Nella relazione consegnata dal Sindaco OMISISS, di cui si è detto, risulta che



il medesimo *"ha dichiarato, in Consiglio Comunale, di essere in disaccordo con questa decisione (di aver aggiudicato con un ribasso del 58,50%) e di aver addirittura detto OMISSIS che al suo posto non avrebbe affidato i lavori"*.

Una dichiarazione che mal si sposa con l'atteggiamento tenuto OMISSIS nelle fasi successive della consegna dei lavori, dell'esecuzione degli stessi e del pagamento: la Commissione d'indagine dichiara di non comprendere come, a fronte delle predette perplessità manifestate, OMISSIS non sia stato fornito alcun impulso politico alla verifica dell'intera documentazione della procedura di gara e della gestione della commessa di cui si è parlato, verifiche che, se effettuate, avrebbero sicuramente delineato il medesimo quadro di anomalie di cui si è già detto e non avrebbero probabilmente condotto ad un pagamento *de plano* del saldo in data 07/11/2016.

Del resto, la circostanza che il controllo sugli atti dei responsabili, da parte dell'organo politico, può essere solo di natura, appunto, politica, restando in capo al OMISSIS la verifica della legittimità e della regolarità delle determine degli Uffici comunali, non aveva precedentemente costituito un freno per il OMISSIS **che, quando davvero aveva voluto, si era dimostrato determinato ed inflessibile, finanche forzando la mano.**

Ed è lo stesso OMISSIS a fornirne (involontariamente) la dimostrazione attraverso documentazione allegata alla propria più volte richiamata relazione.

Il primo atto da prendere in considerazione è la direttiva n.12258 del 27 giugno 2013 (**all.3**, il 10.10 alla relazione del Sindaco) con la quale OMISSIS ostenta grande determinazione nell'azione di controllo antimafia, **eliminando**



unilateralmente qualsivoglia soglia ai fini della richiesta della documentazione prima di ogni affidamento, *a prescindere dall'importo di gara.*

Il secondo atto, il n.7482 del 22 aprile 2014 (**all.4**, il 10.18 alla surripetuta relazione), addirittura sfida qualsivoglia principio di separazione tra potere politico e potere di gestione, atteso che con esso, sempre *OMISSIS* **dispone l'annullamento di una gara d'appalto e di bandirne una nuova, fondando tale singolare decisione sulla necessità di *dissipare qualsiasi sospetto.***

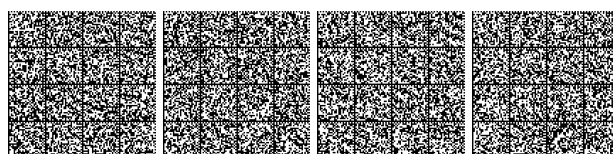
Ebbene, nel caso della *OMISSIS*, per il quale non sospetti, ma **certezze** interdittive erano maturate nel maggio 2016, **non solo non si è provveduto ad effettuare accertamento antimafia come da disposizione sindacale del 27 giugno 2013 da parte degli Uffici comunali preposti, non solo non è intervenuto atto di annullamento surrogatorio sindacale,** analogamente a quello risalente al 22 aprile 2014, ma si è lasciato che una ditta interdetta continuasse nelle lavorazioni, effettuasse la consegna finale e - a buon diritto a questo punto - ne richiedesse anche il pagamento; pagamento che le è stato assicurato *OMISSIS* anche al di là dei "limiti del valore delle opere eseguite e delle spese sostenute" come avverrebbe con un corretto intervento rescissorio.

Eppure un atteggiamento di prudenza, prima, e di drastica determinazione dopo la conoscenza del provvedimento interdittivo sarebbe stato legittimo aspettarselo *OMISSIS*, al quale - se pure non a conoscenza della vicenda giudiziaria - non dovrebbe essere sfuggito il clamore mediatico avuto dalla più volte richiamata Operazione "Omnia", dal momento che ha posto Cassano all'Ionio all'attenzione nazionale.



Ed è un clamore che si è protratto nel tempo, a partire dal giorno dell'Operazione, 10 luglio 2007, quando il seguitissimo canale televisivo locale "Tele Europa Network" riportava dei contatti avuti tra un candidato al Consiglio Regionale ed il capo clan *"soprattutto per il tramite di OMISSIS, suo fidato consigliere e cugino di OMISSIS, uno degli uomini più vicini a OMISSIS, capo indiscusso della consorteria criminale"*; quindi negli anni successivi, nel corso degli sviluppi giudiziari, illustrati anche da organi d'informazione *on line* territoriali quale "Lauropoli.it", fin proprio all'anno 2016 quando altro Organo d'informazione "Qui Generation news" ricorda, facendo riferimento ai due cugini, *OMISSIS " noto come il referente del clan OMISSIS per le estorsioni, duole ricordare, è cugino di primo grado di OMISSIS...E' quest'ultimo secondo l'Antimafia l'anello d'unione tra il politico e il clan"*. La vicenda giudiziaria, si rammenta, seppure conclusasi favorevolmente per il *OMISSIS*, in ogni caso fa emergere i *"rapporti"* intrattenuti tra lo stesso e *OMISSIS*, posto al "vertice" dell'omonima cosca di 'ndrangheta, che nel processo ha dichiarato di aver approfondito la conoscenza con il *OMISSIS* allorquando questi aveva favorito i contatti con il candidato al Consiglio regionale. In sentenza, peraltro, emerge come *OMISSIS* venga indicato da ben due collaboratori di giustizia come *"persona vicina al clan OMISSIS"*.

L'applicazione della direttiva sindacale del 2013 - ed una puntuale verifica della sua effettiva attuazione - avrebbe altresì evitato il 9 agosto 2016 l'affidamento di ulteriore intervento in somma urgenza all'impresa interdetta (definita ditta *specializzata nel settore e di fiducia dell'Ente*), un affidamento ancora una volta caratterizzato dalla mancanza di atto di valenza contrattuale e di una perizia tecnica



che potesse essere ritenuta esaurientemente giustificativa della spesa e che, quindi, ne consentisse la motivata approvazione da parte della Giunta, nonché senza alcuna indicazione del capitolo sul quale far gravare la spesa, in spregio ai più elementari principi contabili, anche dell'attuale sistema dei bilanci c.d. armonizzati che devono indirizzare gli uffici comunali nell'ambito delle loro attività.

Nonostante la palese illegittimità della procedura e l'ormai conclamato *status* di ditta interdetta della *OMISSIS*, *OMISSIS* il 22 dicembre 2016, con atto che risulta privo di visto per la regolarità contabile, delibera la definizione della posizione debitoria anche con la *OMISSIS*, sulla base delle *"dichiarazioni prodotte dalle ditte interessate e in atti a questo settore..."* in realtà inesistenti agli atti.

In concreto, senza alcun riconoscimento di un debito fuori bilancio, senza alcun accordo transattivo raggiunto con la ditta *OMISSIS* (la cui sussistenza si baserebbe su "dichiarazioni prodotte dalle ditte" ma mai acquisite agli atti e mai esibite alla Commissione), **la Giunta avalla l'operato dell'Ufficio Tecnico e demanda a quest'ultimo l'adozione degli atti consequenziali. Atti che, come detto, rideterminano unilateralmente il prezzo e conducono al pagamento alla ditta *OMISSIS*, già interdetta.**

Le circostanze, o meglio, le evidenti carenze sopra evidenziate, avrebbero potuto ben essere rilevate grazie ad un esame anche rapido degli atti, **condotto coerentemente alla dichiarata volontà del Sindaco di esercitare un controllo più serrato sulle attività degli uffici comunali.**

Da tener presente che la stessa ditta *OMISSIS* risulta essere stata affidataria diretta di lavori, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, nel



corso dell'anno 2015 e negli anni precedenti, proprio gli anni in cui il più volte citato OMISSIS - che dopo le elezioni del 2016 sarebbe diventato OMISSIS - era OMISSIS.

Le modalità di affidamento diretto si confermano come improntate alla sommarietà ed all'irritualità, con evidenti profili d'illegittimità.

Un affidamento diretto di lavori di manutenzione straordinaria proprio degli edifici scolastici, venne infatti disposto a favore della OMISSIS con determina OMISSIS del Responsabile OMISSIS . L'affidamento si fonda ancora su un semplice preventivo di spesa redatto dall'Ufficio tecnico, senza un regolare progetto corredato da computo metrico estimativo di adeguato dettaglio e da un elenco dei prezzi, in difformità dalle prescrizioni del Codice dei Contratti anche dell'epoca.

Un ulteriore affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, venne disposto con determina OMISSIS del Responsabile OMISSIS , per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di strade, ancora una volta sulla base di una semplice "stima" complessiva e senza alcun canonico elaborato progettuale, con ciò configurando ancora un rapporto contrattuale sostanzialmente difforme dal quadro normativo, nel quale appare impossibile definire a monte l'oggetto e la portata della prestazione, in cui viene stabilita unicamente la cifra massima fino a concorrenza della quale la ditta può operare, salvo poi, come è accaduto, dare atto che *"a causa di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria è stato necessario impinguare di ulteriore somma..."*.



Sempre nel corso degli anni di governo dell'Amministrazione *OMISSIS*, altra ditta che ha assunto - a seguito di procedure negoziate previa gara informale o con affidamento diretto - l'esecuzione di lavori pubblici, segnatamente di manutenzione, è stata la *OMISSIS*.

L'impresa è stata oggetto di specifico provvedimento interdittivo il 24.2.2016 ed in esso viene evidenziato come il titolare, sempre nell'ambito del più volte richiamato processo "OMNIA", venga additato quale personaggio notoriamente legato alla criminalità organizzata locale ed uomo di fiducia della famiglia *OMISSIS*. Lo stesso è risultato convivente di *OMISSIS*, sorella del capo dell'omonima cosca, *OMISSIS*, deceduto nel *OMISSIS* a seguito di agguato di mafia.

Antecedentemente alla citata interdittiva, la ditta è risultata affidataria per due volte, nel 2014 e nel 2015, di lavori di ripristino *OMISSIS*; la prima volta in somma urgenza, la seconda con procedura negoziata condotta sempre con modalità sommarie ed illegittime, sulla base di un solo e semplice "capitolato", a corpo, senza alcun computo giustificativo (senza la progettazione almeno di livello definitivo, imposta dal quadro normativo allora vigente per lavori di manutenzione ordinaria).

Nella propria relazione, il Sindaco *OMISSIS* ha affermato di essersi recato in Prefettura per chiedere informazioni sulla predetta ditta sostenendo di aver appreso che si trattava di un'impresa "border line". Circostanza questa che lo indusse a chiedere agli uffici di procedere alla rescissione del contratto, motivandola con inadempienze contrattuali.



Ma ecco che in maniera “incoerente”, come fa notare la Commissione d’indagine, il Responsabile del Settore, successivamente alla risoluzione, affida alla stessa *OMISSIS* la realizzazione dei lavori di manutenzione di alcuni tratti della rete *OMISSIS* -neanche a dirlo- senza elaborati progettuali (disegni, computo metrico estimativo, etc.). Peraltro non è stato rinvenuto agli atti il relativo contratto d'appalto.

L'affidamento si rivela in palese violazione di quanto disposto dall'articolo 38, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006: *"Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante".*

Forzature procedurali ed omissioni vengono poi illustrate dalla Commissione d’indagine anche in relazione a procedure di gara che hanno visto come aggiudicataria l’impresa *OMISSIS*, i cui soci fondatori sono *OMISSIS* e *OMISSIS*: per entrambi è stata rilevata ripetutamente la frequentazione del più volte citato e noto *OMISSIS*.

L'Amministrazione comunale di Cassano, dunque, ha dimostrato, nei fatti,



una propensione ad operare, per manutenzioni della rete viaria, delle reti idrica e fognaria e dei beni comunali, attraverso una cerchia ben definita di ditte, evidentemente fiduciarie.

Dall'analisi effettuata dall'Organismo d'indagine emerge come le procedure attuate per gli appalti dei lavori di manutenzione, in grande maggioranza di tipo negoziato, non rispettino, almeno in significativi settori, la necessaria rotazione ex art. 36 del d.lgs. 50/2016 degli operatori economici, che, anzi, appaiono ben consolidati esecutori di altrettanto ben individuabili categorie di opere. A questo si aggiunge l'assenza di programmazione delle opere manutentive, le quali si risolvono in una miriade di interventi, attuati nelle situazioni contingenti.

Criticità procedurali, sommarietà nell'applicazione delle norme, precarietà del sistema di gestione tecnico-amministrativo-finanziaria risultano alla fine funzionali alla permeazione mafiosa, soprattutto in settori particolarmente sensibili, quali quelli relativi agli appalti di lavori e servizi.

Tra le ditte che hanno beneficiato di siffatta impostazione si annovera la *OMISSIS*, alla quale risulta affidato nel 2015 in via diretta, in economia, un intervento di messa in sicurezza inizialmente dell'importo di € 24.518,59 al netto del ribasso del 30%; successivamente, per opere complementari, detto affidamento è stato aumentato ad € 36.777,40, sempre al netto del ribasso del 30%. Conseguentemente, l'affidamento, di tipo diretto, ha superato, per importo lordo, la soglia massima dei 40.000,00 prevista dall'articolo 125, comma 8, del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., arrivando all'importo di € 52.539,14.

Ebbene, la Commissione d'accesso evidenzia che *OMISSIS* (alias *OMISSIS_o*



OMISSIS) è fratello del OMISSIS, nonché OMISSIS di OMISSIS, il quale era vittima di agguato di stampo mafioso in data OMISSIS, ove rimaneva miracolosamente in vita. Quest'ultimo ha sposato OMISSIS figlia di OMISSIS (deceduto a seguito di agguato mafioso in data OMISSIS) e OMISSIS (OMISSIS di OMISSIS deceduto a seguito di agguato mafioso in data OMISSIS).

Ed è dipendente della ditta OMISSIS, OMISSIS nato a OMISSIS, marito di OMISSIS, figlia del più volte menzionato capo cosca OMISSIS.

La Commissione dedica poi uno specifico paragrafo, e con analoghe conclusioni, agli **appalti di servizi**, soggetti ad una disciplina che, per i Comuni non capoluogo, fissa ben determinati limiti operativi.

In particolare, come già evidenziato, gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 sono soggetti - e lo erano già a decorrere dal luglio 2012- prioritariamente allo svolgimento delle procedure di affidamento, diretto o negoziato, sulle piattaforme informatiche messe a disposizione dalle Centrali di Committenza (ad esempio il M.E.P.A.).

Da tener presente che altra importante iniziativa assunta dalla gestione commissariale era stata l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza, anche al fine di colmare lacune organizzative e operative di un settore così delicato e facilmente aggredibile da interessi di diversa natura: ebbene, nella relativa convenzione di adesione, di fatto, si era voluto fornire all'Ente un supporto anche per le acquisizioni di beni e servizi sul mercato elettronico della P.A.

Come risulta in atti, però, l'Amministrazione Comunale di Cassano ha affidato



negli anni, fino all'attualità, i servizi senza preventiva consultazione del mercato elettronico, non accertando l'eventuale presenza nelle relative piattaforme di prodotti ed operatori in grado di soddisfare le proprie necessità.

Di contro, il servizio di manutenzione del verde, ad esempio, rientra in un lotto attivato presso il MEPA sin dal 29.11.2013, mentre il servizio di igiene ambientale in un lotto attivato, sempre presso il MEPA, addirittura dal 26.11.2004.

Tra le ditte che ricorrono più frequentemente negli affidamenti dei servizi, compare la Società *OMISSIS*.

Essa è stata costituita il *OMISSIS* e vede quale amministratore unico *OMISSIS*, tratto in arresto per *"tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso"* nell'ambito della oramai più volte menzionata indagine *"OMNIA"* nonché per *"associazione mafiosa"* per una condotta qualificata consistente nel "...compito di gestire cooperative agricole riconducibili ai OMISSIS, di ordire truffe ai danni dell'INPS e di monopolizzare l'offerta di manodopera clandestina alle aziende agricole cassanesi....".

Analizzando i dipendenti della società si riscontra la presenza, tra gli altri, di *OMISSIS* e *OMISSIS*, entrambi con rapporti parentali con consiglieri comunali di Cassano. Gli stessi sono stati coinvolti nell'indagine *"OMNIA"*, con i medesimi capi d'imputazione contestati all' *OMISSIS*, anche per quanto riguarda la condotta qualificata del reato associativo e, fra l'altro, sono i sottoscrittori, unitamente all' *OMISSIS*, dell'atto costitutivo della società cooperativa in argomento.

Sempre tra i dipendenti si annoverano altri soggetti significativi per quanto



concerne il contesto criminale cassanese. Nello specifico, *OMISSIS*, anch'egli tratto in arresto nell'ambito dell'indagine "OMNIA" per "associazione mafiosa" e "reati in materia di armi"; *OMISSIS*, detto *OMISSIS*, cugino del già menzionato *OMISSIS*, alias *OMISSIS*, personaggio di vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta e gravato da pregiudizi anche per reati associativi; *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*, già sopra menzionato, vittima di un "agguato mafioso" e cugino di omonimo tratto in arresto nell'ambito dell'indagine "OMNIA"; *OMISSIS*, convivente di *OMISSIS* a sua volta padre di *OMISSIS*, vittima di omicidio.

Ed anche nei rapporti con questa cooperativa la Commissione ha colto una condotta amministrativa dell'Ente contrastante con i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione: si è infatti proceduto ad aggiudicazione del servizio nonostante l'esistenza di chiari motivi di annullamento della procedura di gara, rappresentati: da una duplice offerta riconducibile in realtà ad unica partecipante; dalla mancata indicazione in offerta degli oneri di sicurezza aziendali. Per quest'ultimo aspetto, addirittura l'Amministrazione comunale dà vita ad una palese disparità di trattamento dal momento che altra ditta, nell'ambito di altra procedura di gara, era stata esclusa per tale motivo, **ma a vantaggio proprio della** *OMISSIS*.

La medesima società cooperativa si aggiudicherà nel tempo numerosi altri servizi che la Commissione elenca, soffermandosi particolarmente sulla gara relativa al servizio di manutenzione *OMISSIS* suddivisa in due lotti attuati in immediata successione, anziché, come inizialmente programmato, con unico affidamento: il risultato ottenuto è stato un servizio che complessivamente



considerato sarebbe stato di importo ben maggiore di € 40.000,00, ma che suddiviso in due ha consentito di raggiungere importi inferiori alla predetta soglia. Di conseguenza, ai fini dell'affidamento, si è fatto ricorso a procedure negoziate condotte, entrambe, con sole quattro ditte, anziché con le cinque che avrebbero rappresentato il minimo necessario nel caso –corretto- di unico affidamento. Ciò è esemplificativo degli effetti causati dalla frammentazione degli interventi che, se unificati, sarebbero stati assoggettati a procedure di legge necessariamente diverse e a più ampia partecipazione ed a tutto vantaggio del servizio offerto, del contenimento della spesa e della legalità.

La Commissione d'accesso ha quindi illustrato tali risultanze nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 ottobre scorso, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Castrovillari e del Procuratore della Repubblica Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, competenti per territorio.

Nel corso dell'incontro entrambi i magistrati hanno rimarcato il grado di radicamento della criminalità organizzata nel territorio di Cassano allo Jonio sottolineando come le vicende illustrate dalla Commissione d'accesso siano rivelative della pervasività delle cosche e della loro capacità di penetrazione nell'Istituzione locale.

In particolare il Procuratore della Repubblica di Castrovillari, facendo specifico riferimento a quella che è stata definita la c.d. "pratica *OMISSIS*" ha sottolineato come, ove l'Amministrazione Comunale avesse realmente avversato la



condotta degli occupanti abusivi ed inteso resistere ad indebite pressioni od intimidazioni, avrebbe dovuto presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria. Ma nulla del genere è mai avvenuto.

Si è anzi registrata nell'anno 2015 –ha rimarcato il magistrato- una vera e propria trattativa, un venire a patti con una famiglia notoriamente vicina alla criminalità organizzata, una condotta politico-amministrativa, questa, rivelativa della piena consapevolezza della situazione di prevaricazione esistente, confermata da una condotta di segno opposto rispetto a quella diretta al ripristino della legalità ed alla tutela dell'interesse pubblico, peraltro discendente da una sentenza definitiva.

La “pratica OMISSIS” dunque è consistita in una attività amministrativa funzionale alle esigenze di una famiglia notoriamente vicina alla criminalità organizzata, con l'aggravante – ha sottolineato il Procuratore – di avere alla fine legittimato, con la stipula della locazione, un illecito durato per decenni, provocando un danno all'azione giudiziaria che ha definito „incommensurabile“.

Il Procuratore Distrettuale Aggiunto, da parte sua, ha fornito il dato utile a valutare il calibro criminale di OMISSIS: OMISSIS, esponente del clan OMISSIS condannato nel processo OMNIA, si avvaleva di OMISSIS - sottoposto alla libertà vigilata, avvisato orale e definitivamente condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso - con il precipuo scopo di incutere timore alle parti offese nei procedimenti penali a carico dell'organizzazione criminale.

Sono queste connotazioni criminali – ha evidenziato il Procuratore Distrettuale – a spiegare la durata di un'occupazione abusiva pressochè



incontrastata, per come è stato adeguatamente descritto già dalla Commissione d'accesso del 2004 prima e da quella odierna poi, ed a consentire un'esatta percezione dell'efficacia intimidatoria della famiglia in questione, che ha evidentemente subornato l'Amministrazione comunale.

Entrambi i Procuratori, infine, hanno rimarcato l'importanza della vicenda degli appalti come spia della capacità di permeazione della criminalità organizzata all'interno della struttura comunale e di condizionamento della volontà degli organi politici: particolare riferimento è stato fatto all'impresa interdetta *OMISSIS* ed alla Società *OMISSIS*, che rappresentano un caso plastico dell'efficacia pervasiva della criminalità organizzata, rafforzata da una "corrispondenza" parentale, affaristica o di frequentazione all'interno di gran parte del Consiglio comunale. Il Procuratore della Repubblica ha peraltro rimarcato come sia significativo che la vicenda *OMISSIS* sia maturata in piena campagna elettorale: il fatto che la compagine politica alla guida del Comune non sia alla prima esperienza, che abbia cioè goduto del periodo temporale sufficiente a conoscere „uomini e cose“, e che un numero considerevole di candidati e di sottoscrittori gravitino negli ambienti della criminalità organizzata, sono tutti elementi che, in una valutazione globale, lasciano trasparire ampiamente la permeabilità dell'Amministrazione comunale.

Gli stessi magistrati hanno infine sottolineato che, se lo strumento da dover attivare nei confronti del Civico Consesso deve avere una valenza anticipatoria - perchè è questo lo spirito della norma che lo prevede- è indispensabile agire nell'immediato a salvaguardia dell'Istituzione locale.

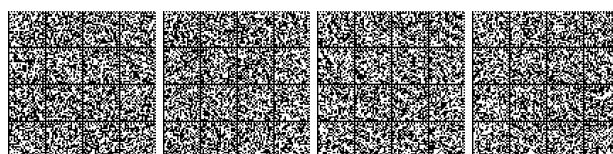


Un orientamento favorevole all'adozione di un provvedimento dissolutorio del Consiglio comunale è stato espresso da tutti i partecipanti al Comitato; i vertici delle Forze di polizia, in particolare, hanno rimarcato come nell'ampia disamina delle risultanze dell'indagine si ritrovi una conferma di quanto già traspariva dai primissimi spunti investigativi che avevano condotto alla proposta di accesso al Comune, nonché come emerga una chiara contaminazione mafiosa che coinvolge l'Amministrazione comunale nel suo complesso, vuoi nella componente politica, vuoi in quella gestionale.

Conclusivamente, gli elementi raccolti ed illustrati dalla Commissione d'accesso nella relazione, nonché sviscerati nella riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 ottobre 2017, offrono, ad avviso dei componenti dello stesso Comitato, obiettivamente la percezione della sussistenza di collegamenti tra *OMISSIS* del Comune di Cassano allo Ionio e la criminalità organizzata, dai quali è discesa l'alterazione del processo di formazione della volontà dei primi, con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione e del regolare andamento dei servizi, condizioni per le quali sussiste il concreto pericolo del loro reiterarsi.

Anzitutto l'esordio della presente relazione ha descritto l'immanente minaccia esistente su Cassano allo Ionio, riconducibile ad un elevato grado di radicamento delle organizzazioni criminali in quel territorio, per come più volte sottolineato dai Procuratori intervenuti alla riunione di Comitato.

Quindi è stato declinato il vasto novero di parentele, frequentazioni e controlli



di amministratori e dipendenti, a beneficio della miglior comprensione possibile del contesto nel quale si sono inserite le vicende amministrative descritte, gravi e pregnanti, rivelative dello “sbocco” finale di siffatto collegamento sul piano gestionale e di destinazione delle risorse pubbliche.

Si ritiene opportuno, a tal proposito, richiamare, tra i tanti casi riportati, quelli di maggiore significatività in relazione al criterio della *concretezza* prescritto dalla norma: il doppio vincolo di parentela che lega *OMISSIS* (indicato da due collaboratori di giustizia come “*persona vicina al clan OMISSIS*”) alla ditta fiduciaria del Comune ed interdetta dal maggio 2016, *OMISSIS*, nonché il vincolo di cointeressenza imprenditoriale dello stesso pubblico amministratore, essendo stato detentore, *OMISSIS* (cioè in costanza di mandato elettorale) del 70% del capitale sociale della ditta.

Quindi la partecipazione del *OMISSIS* in data 04.02.2016 - praticamente a campagna elettorale avviata - ai funerali della madre di un condannato per associazione mafiosa, unitamente a numerosi esponenti del clan *OMISSIS*: una dimostrazione di vicinanza a quel contesto, un atto di alta valenza simbolica per la cultura locale e non solo, una condotta consapevole e mirata dal momento che le dimensioni del Comune in esame (quasi 20.000 abitanti) molto difficilmente rende un’occasione del genere un’“evenienza fisiologica”.

Poi, nell’ambito della c.d. “pratica *OMISSIS*”, la riunione promossa dagli amministratori comunali prima della data di reimmissione del bene nel possesso dell’Ente pubblico, alla presenza della famiglia notoriamente vicina alla criminalità



organizzata occupante abusiva, ed in sede istituzionale: essa racchiude in sé i crismi della stessa *concretezza*, ma anche dell'*univocità* e della *rilevanza*.

L'elemento esprime la sua concretezza attraverso il sugello del verbale allegato, esprime chiaramente –nella sua univocità– la direzione verso la quale l'Amministrazione Comunale intende procedere (la dichiarazione verbalizzata OMISSIS in occasione della citata riunione, in base alla quale viene fissato il concetto “....OMISSIS ricorda la volontà dell'A.C. di definire la controversia con lo specifico riferimento allo stato dei beni ed alla loro utilizzazione a fini agrozootecnici da parte dei OMISSIS, almeno nella parte identificabile quale Nucleo Aziendale”) ed esprime la propria rilevanza nel momento in cui fissa la nuova volontà di OMISSIS, tesa a scalzare il risultato giudiziario conseguito - che è favorevole all'Ente medesimo - per trasformarlo in legittimazione dell'occupazione illecita del pubblico bene da parte della famiglia notoriamente vicina alla criminalità organizzata con il deliberato consiliare, l'atto con il quale la compromissione del regolare svolgimento delle funzioni del Comune è conclamata.

In sostanza, dopo un ventennio di succube acquiescenza dell'Amministrazione locale alla prepotenza di soggetti notoriamente vicini alla criminalità organizzata, era stata avviata e conclusa con successo un'azione amministrativo-giudiziaria rivelativa di un'inversione di tendenza. La pervicace azione OMISSIS all'indomani della sentenza favorevole all'Ente, invece, è valsa a ripristinare nella quasi totalità la condizione originaria di occupazione da parte di



famiglia notoriamente vicina alla criminalità organizzata, anzi legittimandola con palesi forzature giuridiche e vanificando la pronuncia giudiziaria.

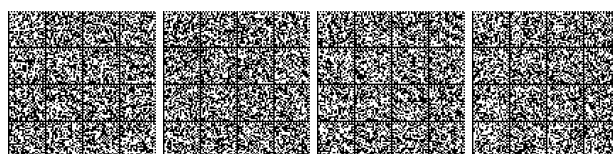
La “pratica *OMISSIS*” ha probabilmente una portata ed una significatività tali da essere “autosufficiente” nella rivelazione dell’inquinamento: basti considerare l’evidente *alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi* ch’essa presenta, la *compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione* che viene a derivarne (al successo giudiziario per la restituzione alla comunità di un bene abusivamente occupato, segue un’iniziativa amministrativa atta a depotenziarlo, mantenendo il bene nella disponibilità dell’occupante abusivo) e la *compromissione dell’imparzialità dell’amministrazione comunale* che si va a provocare (si forza così tanto la mano da giungere a configurare quale speciale ed eccezionale circostanza la temporanea impossibilità di rilascio del nucleo aziendale pur di consegnarlo ai *OMISSIS*) abdicando all’attuazione dei principi dell’evidenza pubblica e della concorrenzialità che gli Enti Locali devono seguire nelle procedure amministrative finalizzate alla valorizzazione del proprio patrimonio.

La vicenda vede come parte attiva una vasta schiera di *OMISSIS*: tra questi anzitutto *OMISSIS*, che, come evidenziato, è *OMISSIS* di *OMISSIS*, (indagato nell’ambito della citata operazione denominata “OMNIA”, destinatario di ordinanza di custodia cautelare per condotte dimostrative di vicinanza al *clan OMISSIS*) e che, come ricordato, ha partecipato ai funerali della madre del mafioso *OMISSIS*, alla presenza di vari esponenti del *clan OMISSIS*.



Quindi *OMISSIS*, partecipante all'incontro del 23 marzo 2015 con la famiglia *OMISSIS* nella sede municipale, oggi *OMISSIS*, indicato da due collaboratori di giustizia come "*persona vicina al clan OMISSIS* e fratello di amministratori della interdetta *OMISSIS*."

Dunque alcuni dei consiglieri comunali che con il loro voto favorevole il 27 dicembre 2016 hanno "concesso in locazione" il nucleo aziendale di proprietà del Comune alla famiglia *OMISSIS*, occupante abusivamente: anzitutto il già citato *OMISSIS*. Poi, il consigliere di maggioranza *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, indagato nella più volte citata operazione "OMNIA" quale partecipe del sodalizio criminoso denominato *OMISSIS* e condannato per usura. Il consigliere di maggioranza *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, vittima di agguato di stampo mafioso in data *OMISSIS* e *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS* (deceduto a seguito di agguato mafioso in data *OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS* di *OMISSIS* deceduto a seguito di agguato mafioso in data *OMISSIS*). Il consigliere di maggioranza *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, condannato nell'ambito dell'operazione OMNIA per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. Il consigliere di maggioranza *OMISSIS*, controllato insieme ad *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*, alias *OMISSIS*, pluripregiudicato, attualmente detenuto. Il consigliere di maggioranza *OMISSIS*, che risulta associarsi con soggetti quali *OMISSIS*, pluripregiudicato, reggente della omonima cosca, con *OMISSIS*, come detto pluripregiudicato e capo dell'omonimo clan, già con *OMISSIS* (ucciso da agguato di stampo mafioso il *OMISSIS* unitamente ad *OMISSIS*) e con



OMISSIS, pluripregiudicato, legato al clan *OMISSIS* in quanto molto vicino a *OMISSIS*, pluripregiudicato e uomo fidato dei fratelli *OMISSIS*.

Quindi i **dipendenti**.

Tra tutti, clamoroso protagonista dell'improvvisa "revisione" del portato giuridico della vicenda, causata da un probabile –quantomeno- **condizionamento** subito, il responsabile pro-tempore *OMISSIS*, che risulta frequentare il più volte menzionato *OMISSIS*, capo dell'omonimo clan e definitivamente condannato per associazione mafiosa.

Spicca poi per l'assoluta inconsistenza nel ruolo di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa ed in quello specifico di *OMISSIS*.

OMISSIS, come si è visto, si rendono protagonisti di altra procedura illegittima, funzionale all'**erogazione di contributi assistenziali ad libitum** *OMISSIS*, con verosimili prevalenti finalità "retributive" rispetto al sostegno elettorale ottenuto.

E tra tali "sostenitori" e destinatari di "liberi" sussidi si ritrovano *OMISSIS*, inserito nella lista elettorale n. *OMISSIS*, con precedenti di polizia per associazione per delinquere e reati contro il patrimonio; *OMISSIS*, inserita nella lista n. *OMISSIS*, sottoposta ad avviso orale, con precedenti di polizia per stupefacenti e reati predatori e compagna di soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s.; *OMISSIS*, inserito nella lista n. *OMISSIS*, con precedenti di polizia per armi e reati contro il patrimonio, controllato con soggetto condannato nella più volte richiamata operazione "Omnia"; *OMISSIS*, inserito nella lista n. *OMISSIS*, con precedenti di polizia per armi e condannato a seguito dell'operazione "Omnia".



Consapevole dell'inesistenza di un regolamento comunale che predeterminasse criteri e modalità di elargizione, sorda alle raccomandazioni in tal senso formalmente espresse dall'Amministrazione straordinaria, la *OMISSIS* per ben tre volte stabilisce l'attribuzione di provvidenze economiche, senza curarsi, nell'ambito dei sei mesi in cui sono stati erogati i predetti contributi, di elaborare, approvare e pubblicizzare l'apposito regolamento, perseverando, al contrario, nell'utilizzo di modalità di erogazione prive di qualsiasi forma di istruttoria da parte del settore comunale prepostovi e, quindi, **vanificando un efficace servizio sociale in un territorio ove lo stato di bisogno, la precarietà e l'indigenza hanno una preoccupante diffusione**, come afferma *OMISSIS*: ma ben altro che l'indigenza è il criterio cui ci si ispira nella distribuzione di tali provvidenze, **compromettendo il regolare funzionamento del servizio sociale affidato al Comune**.

Ed analoga compromissione, come si è visto, si registra nell'ambito del **regolare funzionamento del servizio di vigilanza edilizia**, riconducibile ad una conclamata e costante inerzia comunale nella conclusione delle procedure, vuoi con la demolizione dell'opera, vuoi con l'acquisizione al patrimonio dell'Ente.

E tale inerzia è andata a vantaggio anche di soggetti incriminati per associazione a delinquere di stampo mafioso o, a vario titolo, contigui a tale ambito per rapporti di parentela o affinità.

“Beneficiari” dell'atteggiamento omissivo dell'Amministrazione sono stati infatti la sorella di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, componenti l'associazione armata mafiosa denominata *OMISSIS*, ed un capo cosca del calibro del più volte nominato *OMISSIS*.



Quest'ultimo è quello stesso *OMISSIS* che ritroviamo nel cantiere dell'impresa dei fratelli del *OMISSIS*, nonché già detentore del 70% del capitale sociale della ditta.

Si tratta della *OMISSIS*, impresa interdetta dal 10 maggio 2016 per la quale *OMISSIS*, a fronte di proclami e di direttive - anche clamorose nel loro contenuto - precedentemente adottate, (quale quella con la quale *OMISSIS* ha eliminato unilateralmente qualsiasi soglia ai fini della richiesta della documentazione antimafia prima di ogni affidamento, e quella con la quale **dispone** l'annullamento di una gara d'appalto e di bandirne una nuova, fondando tale decisione sulla necessità di *dissipare qualsiasi sospetto*) ha di fatto lasciato che la Struttura comunale perpetuasse la propria condotta sommaria ed illegittima nell'affidamento di lavori pubblici, con la conseguenza che l'impresa già interdetta ha avuto l'opportunità di completare i lavori, di assorbire in pochi giorni le risorse che l'Ente aveva stanziato per le necessità di un intero semestre e di ottenere la liquidazione pur in mancanza della completezza della documentazione e con una sovrastima del dovuto rispetto ai limiti fissati dalla legge.

Quelle appena fornite sono solo alcune “istantanee” di una ricostruzione vasta e articolata di un lungo periodo di vita amministrativa dell'Ente, con la sola eccezione del breve periodo di gestione dell'organo straordinario. Ricostruzione attraverso la quale la Commissione d'accesso ha fornito una **molteplicità di elementi sintomatici che, collegati, valutati nella loro complessità e correlati ad un contesto territoriale ove la presenza della criminalità organizzata è diffusa, oppressiva e capillare, offrono un quadro di influenza mafiosa**

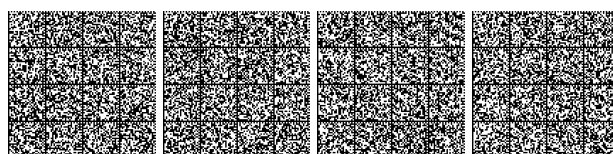


sull'amministrazione comunale, *OMISSIS*, atta a garantire alle organizzazioni criminali pubbliche risorse ed attività lucrative a discapito della comunità cassanese.

A tal proposito, sebbene sussista, normativamente sancita, una netta separazione tra funzione di indirizzo, spettante agli organi politici dell'Ente, e compiti di gestione amministrativa spettanti ai dirigenti e responsabili dei Settori, a mente degli artt. 107 e 147, comma 4, del d. lgs 18.8.2000 n. 267 – T.U.O.E.L. – e che il complessivo ed articolato sistema che vede la distinzione tra dette funzioni è messo in grado di operare correttamente, nell'interesse della comunità amministrata, anche laddove sia svolta adeguatamente l'attività di controllo prevista dall'art. 147 bis del T.U.O.E.L., tutto ciò non si è verificato nel Comune di Cassano allo Jonio.

Infatti in CPOSP è emersa la circostanza dell'assenza di una conseguenziale, adeguata attività di controllo *OMISSIS* sulla reale applicazione delle direttive adottate, che avrebbe dovuto essere ancor più incisiva e stringente a ragione della consapevolezza dell'andamento dell'attività gestionale nel Comune e dell'esatta percezione di come la conclamata condizione di irregolarità amministrativa - specie nei pubblici appalti - esponga l'Ente ad una condizione di evidente permeabilità in un contesto territoriale di pervasiva presenza della criminalità organizzata.

La situazione determinatasi si è tradotta in quell'abbandono della funzione amministrativa che la giurisprudenza individua come condizione ideale per il crimine organizzato per perseguire i propri profitti, per affermare il controllo del territorio e, con specifico riferimento ai profili in esame, per



governare le dinamiche imprenditoriali locali nei rapporti con l'Ente pubblico.

La condotta prevalentemente omissiva, nonché costellata di irregolarità amministrative da parte dei dipendenti, combinata con l'assenza di quella doverosa azione di indirizzo e controllo richiesta *OMISSIS*, ha creato le condizioni ideali per la criminalità organizzata cassanese per incunearsi, come si è visto, aggiudicandosi pubblici appalti, disponendo di pubblici beni, aggirando i vincoli paesaggistici e la disciplina edilizia, percependo risorse finanziarie destinate al disagio sociale.

Ad aggravare la situazione v'è il desolante quadro di abbandono della legittima funzione amministrativa da parte degli uffici comunali, in assenza di iniziative concrete ed efficaci volte all'effettivo ripristino della legalità *OMISSIS*, che, anzi, dimostrano solerzia ed incisività non nell'interesse della collettività, ma di una famiglia notoriamente vicina alla criminalità organizzata occupante abusivamente da decenni un pubblico bene: un'azione portata avanti con un grado di determinazione tale da giungere a svuotare di contenuto una pronuncia giudiziaria favorevole all'Ente.

Tutto ciò sostanzia il carattere "sufficiente" degli elementi indizianti che la giurisprudenza amministrativa ritiene necessari perché *permettano di individuare, nel contesto locale, il tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno dell'amministrazione pubblica.*

In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è pervenuti all'unanime convincimento che la prosecuzione del governo del



Comune di Cassano allo Ionio da parte dell'amministrazione in carica finirebbe col perpetuare il conclamato pregiudizio al buon andamento, all'imparzialità della P.A. e ad inficiare la regolare erogazione dei pubblici servizi: dal che discende la necessità - ed in tal senso, nonché in conformità alle determinazioni assunte nell'ambito del suddetto Comitato, si formula proposta - di adozione del provvedimento di rigore nei confronti di quel Consiglio comunale che consenta l'insediamento di una Commissione Straordinaria la quale determini una netta cesura tra la gestione dell'Ente e le influenze esterne, ripristinando condizioni di legalità.

IL PREFETTO

Tomao



17A08589

